08 Giugno 2017 Anno XXIII - N. 03

CONFARTIGIANATO notizie

Poste Italiane SPA Sped. in A.P. - D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB Treviso - € 0.50

periodico
DCOER0642 Omologato
Posteitaliane

SPECIALE ALIMENTARISTI E PANIFICATORI

SIGLATI IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E REGIONALE VENETO

I primi mesi del 2017 hanno visto la conclusione di importanti trattative delle nostre delegazioni nazionali e regionali con il sindacato di categoria (FLAI CGIL-FAI CISL-UILA UIL) che hanno introdotto modifiche sul costo e sulla gestione dei rapporti di lavoro del settore, nonché novità sul campo di applicazione della contrattazione collettiva di cui è firmataria Confartigianato Imprese.

Il Contratto Collettivo Nazionale Alimentari artigiani e Panificatori artigiani e PMI di ogni settore (inquadramento Inps nel terziario compreso) scaduto il 31.12.2014 è stato rinnovato il 23.2.2017, la nuova vigenza è stata fissata dal 1.1.2016 al 31.12.2018. Le principali novità (dettagliate nel presente notiziario) riguardano: l'estensione a 280 ore annue del limite massimo di straordinario richiedibile; l'individuazione di uno speciale contratto a termine di reinserimento che, per i primi 24 mesi, consente un considerevole risparmio retributivo interessante ove s'intende assumere a termine figure di livello finale elevato; aumento del numero massimo di tempi determinati assumibili, eliminati per sempre gli scomodi stop and go tra un contratto a termine il successivo; introdotta la disciplina della trasferta anche per il settore panificatori, armonizzato il ccnl alla normativa vigente (d.lgs.81/2015 in vigore dal 25.6.2015) per assumere in apprendistato e a part time tutelando così le imprese da eventuali contenziosi per carenza di previsione collettiva dell'istituto giuridico attivato sin dal tempo dell'assunzione.

A livello retributivo l'aumento lordo a regime è per il settore alimentari artigiani pari a 55 € (rif. livello 3°) per il settore panificatori artigiani e PMI è pari a 53 €. L'aumento, stimabile in un più 3,66% nel triennio di vigenza pari ad 1,22% su base annua è in linea con i valori previsionali di inflazione Ipca come prodotti dall'ISTAT: l'aumento viene riconosciuto in tre tranche nelle paghe di marzo 2017, gennaio 2018, dicembre 2018. A copertura del periodo di scopertura (1.1.2016 -28.2.2017) è stata individuata una voce a titolo di una tantum massima pari a 150€ lordi. Va erogata in due tranche la prima nelle paghe di Maggio 2017 e la seconda in quelle di Maggio 2018.

A livello nazionale è importante registrare l'avvenuto ampliamento di applicabilità dello specifico e recente contratto collettivo di Confartigianato dedicato alle imprese alimentari non artigiane che hanno fino a 15 dipendenti, la cui prima storica stipula risale al 19.11.2013. Quindi il nostro contratto collettivo, destinato alle imprese non artigiane aventi inquadramento contributivo INPS come industriali o terziario, è ora applicabile anche alle imprese che svolgono somministrazione di pasti e bevande in attività di ristorazione,vale a dire i **pubblici esercizi quali ristoranti, bar, tavole calde, ecc.** complesso di imprese non artigiane che potrà quindi gestire tutto il personale, dai cuochi, pizzaioli fino al personale di sala con la nostra contrattazione collettiva nazionale e regionale accedendo agli ampi servizi di welfare garantiti mutualisticamente dalla nostra bilateralità fortemente incardinata sul territorio sfruttando per le aziende le consulenze degli sportelli associativi e per i lavoratori i numerosi sportelli EBAV o Sani. in.Veneto presenti in tutta la nostra Provincia e nel Veneto presso ogni sede o recapito zonale di CGIL,CISL e UIL.

Su questo innovativo contratto per le aziende alimentari non artigiane ogni riferimento è richiedibile presso i Mandamenti di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.

Il Contratto Collettivo Regionale del settore Alimentari Artigiani e Panificatori Artigiani e PMI (industria e/o terziario compreso) - il CCRL- è stato siglato il 14.4.2017 e ha vigenza per il periodo compreso tra il 1.4.2017 e il 30.6.2019. L'intesa sottoscritta da Confartigianato Imprese del Veneto ha introdotto in via innovativa un elemento retributivo mensile da pagare sulla base delle sole ore effettivamente lavorate e ha confermato, aggiornandoli, i vari sistemi di flessibilità destinati all'impresa per far fronte ai picchi e ai flessi lavorativi (banca ore/ orario multi periodale), ancora più importanti ora che la CIG in deroga non è più richiedibile ex novo e che il nostro ammortizzatore di settore FSBA ha per legge una dotazione di giornate molto ridotta (65 giorni nel biennio).

Nel CCRL è previsto di avere in forza un numero di contratti a termine superiore a quanto previsto dal CCNL e dalla normativa in essere (D.lgs.81/2015),consentendo di evadere picchi improvvisi di lavoro senza incorrere in sanzioni o in contenziosi con i dipendenti. Grazie al nostro CCRL l'intera categoria può anche assumere con l'unico contratto che offre dal 1.1.2017 ancora consistenti sgravi sul costo del lavoro, ossia l'apprendistato che ora in Veneto è stipulabile con soggetti di ogni età anche con più di 29 anni e quindi non solo con i giovani. Il CCRL ha anche fatto chiarezza sulle voci retributive a titolo di contrattazione di secondo livello applicabili in Veneto. Ha altresì dato estrema flessibilità alle ditte nella costruzioni di part time che si possono stipulare su misura alle esigenze anche minime di lavoro di cui ha bisogno in modo variabile un'impresa durante la stagionalità di settore.

Dal 17.3.2017 il legislatore abrogando integralmente i voucher (lavoro accessorio artt.48/49/50 D.lgs.81/15) ha tolto alla categoria un semplice strumento per far fronte ad improvvise esigenze di forza lavoro (l'art. 54 bis del D.L. 50/2017, in discussione in Parlamento in questi giorni, potrebbe reintrodurlo a nuove condizioni). La nostra contrattazione collettiva ha risposto semplificando e favorendo l'utilizzo del part time e del tempo determinato. Il CCNL e il CCRL non hanno normato il lavoro a chiamata, che è comunque esigibile alle sole condizioni di legge (artt.13-18 D.lgs.81/2015) ad esempio per assumere soggetti fino a 25 anni o con più di 55 anni. Le aziende aventi inquadramento Inps nei pubblici esercizi, pur applicando i nostri CCNL/CCRL non hanno il limite delle 400 ore nel triennio.

IN QUESTO NUMERO

ISTITUTI CONTRATTUALI: LE NOVITA' DEL CCNL PAG. 2

L'APPRENDISTATO ANCHE PER OVER 29 ANNI PAGG. 3-8

FAVORITO IL TEMPO DETERMINATO PAGG. 9-11

LA STAGIONALITA' I VANTAGGI PAGG. 12-13

SEMPLIFICATO IL PART TIME PAGG. 13-15

LAVORO A CHIAMATA PAG. 15

FLESSIBILITA' D'ORARIO PAGG. 15-17

AUMENTI E UNA TANTUM PAGG. 18-19

NOVITA' DEL CCRL ALIMENTARI VENETO PAGG. 20-23

NOVITA' DEL CCRL PANIFICATORI VENETO PAGG. 24-27

MODULISTICA CCRL PAGG. 28-34

ALIMENTARISTI TABELLE PAGA IN VIGORE PAGG. 36-42

PANIFICATORI TABELLE PAGA IN VIGORE PAGG. 43-47

ISTITUTI CONTRATTUALI E PARTE ECONOMICA NAZIONALE

<table>
<tr><td>CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI RIFERIMENTO</td><td>
<table>
<tr><th>CONTRATTO</th><th>FIRMATARI</th><th>DECORRENZA</th></tr>
<tr><td>CCNL 23.2.2017</td><td>Confartigianato Alimentazione, CNA , Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil

N.B. integrato con apposito verbale siglato il 6.3.2017 contenente le tabelle e gli aumenti retributivi</td><td>1.1.2016→31.12.2018</td></tr>
<tr><td>CCRL 14.4.2017</td><td>Confartigianato Imprese Veneto,CNA Veneto,Casartigiani Veneto e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil Flai-Cgil</td><td>1.4.2017→30.6.2019</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CAMPO DI APPLICAZIONE CODIFICA EBAV</td><td>
<table>
<tr><th>AZIENDE ALIMENTARI ARTIGIANE L.443/1985</th><th>AZIENDE ARTIGIANE PANIFICAZIONE L.443/1985 e di qualunque altra natura (es. terziario, commercio, industria) fino a 249 addetti</th></tr>
<tr><td>CODICE EBAV : AM</td><td>CODICE EBAV : AN</td></tr>
<tr><td>NR. 25</td><td>NR. 23</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CLAUSOLA DI PREMIALITA' CCRL DEL 14.4.17 PARTE COMUNE (ART.16 CCRL)

OBBLIGATORIA ADESIONE AD EBAV E SANINNVENETO PER APPLICARE ALCUNI VANTAGGIOSI ISTITUTI DEL CCRL</td><td>I seguenti istituti contrattuali regolati dal CCRL sono applicabili solamente nel caso in cui le imprese siano iscritte e in regola con i versamenti relativi a EBAV e SANINVENETO.
1. Tempo Determinato elevazioni numeri massimi
2. Stagionalità utile per vantaggi su tempo determinato e apprendistato
3. Orario di lavoro – durata media settimanale
4. Banca ore
5. Variabilità orario su base plurimensile
6. PTOS (part-time che si può fare anche a termine stagionale con orario sperimentale)
7. Formazione sicurezza
8. Termine fruizione permessi individuali da contrattazione collettiva
9. Erogazioni sussidi EBAV es. D10</td></tr>
<tr><td>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO

NOVITA': INSERITE LE FIGURE PROFESSIONALI TIPICHE DEI FRANTOI</td><td>Il rinnovo del 23.2.2017 ha aggiornato, per la parte prima, per le sole imprese artigiane del settore alimentare (art 21), la classificazione del personale, introducendo le figure professionali specifiche dei Frantoi.
Di seguito sono elencate esclusivamente le figure introdotte con il rinnovo in esame:
Terzo livello A: aggiunto tra i profili esemplificativi
• "MASTRO OLEARIO"
Terzo livello: aggiunto tra i profili esemplificativi:
• "FRANTOIANO CON MANSIONI DI CONTROLLO DELLE FASI DI MOLITURA"
• IMPIEGATO ADDETTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI FLUSSI DI CARICO E SCARICO DEI PRODOTTI DI FRANTOIO.</td></tr>
<tr><td>ELEVATO LIMITE MASSIMO LAVORO STRAORDINARIO</td><td>E' stato elevato il limite massimo annuo di ricorso al lavoro straordinario di 250 ore previsto dal d.lgs. 66/2003 che passa con il rinnovo in esame a 280 ore.</td></tr>
<tr><td>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

ADEGUATO IL RIFERIMENTO NORMATIVI AL D.LGS 81/2015</td><td><u>Confermata la normativa contrattuale già definita con il precedente rinnovo, di cui all'articolo 58 del CCNL 19.11.2013</u>
E' stata inserita una dichiarazione di conformità della disciplina dell'apprendistato al D.lgs. 81/2015 di tutti i rapporti di apprendistato stipulati a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, legittimando tutte le assunzione fatte dal 25.6.2015 al 22.2.217.</td></tr>
</table>

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

ADEGUATO IL RIFERIMENTO NORMATIVI AL D.LGS. 81/2015

NORME GENERALI

Ai sensi del D.lgs. 81/2015 l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un *contratto di lavoro a tempo indeterminato rivolto all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali*. E' regolato da:

1. Norme di legge
2. Dal presente CCNL
3. Da eventuale contratto regionale

Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge valgono per gli apprendisti le norme del CCNL.

ETÀ DI ASSUNZIONE

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa fra i 18 e i 29 anni.
Può essere stipulato a partire dai 17 anni di età per quei soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo del 17 ottobre 2005 n.226.

FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO

Necessaria la forma scritta del contratto che deve indicare:

1. la qualifica da raggiungere al termine del periodo di formazione
2. la durata del periodo di apprendistato che coincide con il periodo di formazione
3. la retribuzione
4. il periodo di prova
5. il rinvio al piano formativo individuale –PFI

Deve essere allegato il PFI dell'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012.
Può essere instaurato per i profili dei lavoratori **operai, intermedi ed impiegati** dei seguenti livelli:

ALIMENTARI	PANIFICATORI
Dal 1s al 5°	Dal A1S al A3 e dal B1 al B3

PERIODO DI PROVA

Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, per una durata non superiore a quanto previsto per i lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell'apprendista.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore di lavoro effettivamente prestate.

APPRENDISTATO PRESSO ALTRI DATORI DI LAVORO

-L'apprendistato professionalizzante e analogamente **l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale**, iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi:

1. le stesse mansioni
2. l'interruzione di due periodi non sia superiore a 12 mesi

-L'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti e la frequenza di quei corsi obbligatori per legge.
-In relazione al restante periodo di apprendistato, le ore di formazione saranno proporzionali a detto periodo.
-la retribuzione iniziale dell'apprendista che ha già svolto periodi di tirocini presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

ADEGUATO IL RIFERIMENTO NORMATIVI AL D.LGS. 81/2015

DURATA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

1. **<u>la durata minima</u>** del contratto di apprendistato è pari a **6 mesi**
2. **la durata massima** è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere, in ogni caso **non superiore a 5 anni**

ALIMENTARI	PANIFICATORI
1° gruppo (livelli 1°, 1° S) durata: 5 anni **2° gruppo** (livelli 2°, 3°A, 3°, 4°): durata: 5 anni; **3° gruppo** (livello 5°): durata: 3 anni e 6 mesi.	**gruppo A** *(attività di produzione)* - 1° gruppo (livelli A1, A1 S): durata: 5 anni; - 2° gruppo (livello A2): durata: 4 anni e 6 mesi; - 3° gruppo (livello A3): durata: 4anni. **gruppo B** (*figure professionali amministrative e di vendita)* - 1° gruppo (livello B1): durata: 3anni; - 2° gruppo (livello B2): durata: 3 anni; - 3° gruppo (livello B3S): durata: 4 anni e 6 mesi - 4° gruppo (livello B3): durata: 3 anni.

PROFILI FORMATIVI PER STESURA CORRETTA DEL PFI

ALIMENTARI 7 PROFILI	PANIFICATORI 11 PROFILI
(1) addetto all'amministrazione e gestione aziendale (2) addetto alla ricerca e allo sviluppo del prodotto/processo (3) operatori di produzioni compresi i pasticceri (4) addetto alla logistica (5) addetto commerciale e comunicazione (6)addetto ai sistemi informativi (7) addetto al banco (rosticceria, pasticceria, friggitoria, ecc.)	(1) addetto manutentore impianti termo fluidici (2)addetto fornaio e panificatore (3) addetto pasticcere (4)addetto conduzione impianti e macchine utensili (5) addetto installazione impianti elettrici (6) addetto alla manutenzione di sistemi e attrezzature meccaniche (7) addetto elettromeccanico elettronico (8) addetto alle vendite settore commerciale (9)addetto centralinista (10) addetto alle attività di segreteria (11) addetto al magazzino,logistica e movimentazione merci

La durata effettiva è scelta dal datore nel range minimo/massimo del CCNL Confartigianato Marca Trevigiana Formazione (tel. 0422.433250) è a disposizione per aiutare le imprese nella stesura di bilanci di competenze, utili per trovare la giusta durata del rapporto di lavoro anche con candidati che hanno già maturato una minima esperienza.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

ADEGUATO IL RIFERIMENTO NORMATIVI AL D.LGS. 81/2015

TRASFORMAZIONE:
qualora in seguito al conseguimento della qualifica o diploma professionale le parti trasformino il contratto in apprendistato professionalizzante, la durata massima dei due periodi apprendistato non potrà superare quella prevista ai punti precedenti.
Se la durata dell'apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è pari a quella dell'apprendistato professionalizzante l'apprendista dovrà svolgere un ulteriore anno di apprendistato professionalizzante della durata massima di **1 anno**.

RETRIBUZIONE

- ***si applica il criterio della percentualizzazione***

La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione di percentuali sulla retribuzione tabellare, prevista dal presente CCNL, per il livello di inquadramento di uscita del lavoratore, al lordo delle ritenute previdenziali.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

TABELLE retributive contratti APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 d.lgs.81/15

Settore alimentare

Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	70%	70%	75%	75%	84%	84%	84%	91%	91%	100%
2°	70%	70%	75%	75%	90%	95%	95%	95%	100%	100%
3°	70%	70%	75%	95%	95%	95%	100%			

Settore panificazione GRUPPO A (attività di produzione)

Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	70%	70%	75%	75%	84%	84%	90%	90%	100%	100%
2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%	93%	100%	100%	
3°	70%	70%	75%	95%	95%	95%	100%	100%		

Settore panificazione GRUPPO B (figure amministrative e vendita)

Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.
1°	70%	70%	75%	75%	84%	84%			
2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%			
3°	70%	70%	75%	75%	88%	88%	93%	95%	100%
4°	70%	70%	75%	95%	95%	100%			

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE-PFI

Il piano formativo individuale (schema tipo presente nell'accordo interconfederale artigiano del 3 maggio 2012) definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale nonché il nome del referente aziendale.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ADEGUATO IL RIFERIMENTO NORMATIVI AL D.LGS. 81/2015	Il referente aziendale può essere: 1. il datore di lavoro 2. un lavoratore Il PFI può essere redatto sulla base di moduli o formulari stabiliti alternativamente da: 1. contrattazione collettiva regionale 2. enti bilaterali Il PFI deve essere definito **entro il primo giorno di lavoro ossia all'atto** della stipula del contratto (art.42, D.lgs.81/15), va integrato sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali. ***FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA IN DITTA*** **Il datore di lavoro** deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante tenendo presente i **profili formativi stabiliti dal presente CCNL e :** 1. dalle declaratorie dei profili professionali del presente CCNL 2. dai profili formativi previsti dalle classificazioni dell'ISFOL **modalità:** 1. affiancamento on the job 2. aula 3. e-learning 4. seminari 5. esercitazioni di gruppo 6. testimonianze 7. action-learning 8. visite aziendali **L'impresa può avvalersi di Confartigianato Marca Trevigiana Formazione accreditata dalla Regione (0422.433250)** **L'impresa deve erogare e poter dimostrare in ogni sede almeno 80 ore medie annue di formazione ivi compresa la formazione per la sicurezza sul lavoro prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.** **REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE EROGATA IN DITTA:** La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita va registrato attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro. **Confartigianato Marca Trevigiana Formazione (0422.433250)** offre il servizio per essere aiutati nella stesura del piano formativo coerente al CCNL in uso, necessario, in forma sintetica, come elemento documentale all'atto dell'assunzione e alla certificazione on the job di cosa s'insegna anno per anno all'apprendista. L'aiuto al datore di lavoro (anche per ccnl non artigiani) è quindi teso a certificare la formazione in ditta (80 ore medie annue) per evitare sanzioni e confermare la genuinità di questa vantaggiosa assunzione, specie per ditte fino a 9 addetti. Il D.lgs. 81/2015 articolo 47 comma 4 consente l'assunzione con apprendistato professionalizzante di soggetti di qualunque età (anche over 29 anni) se percettori di NASPI e/o mobilità. **FORMAZIONE ESTERNA A CARICO DELLA REGIONE DEL VENETO:** **L'obbligatoria formazione trasversale esterna all'impresa avviene ai sensi della DGR veneta vigente nel tempo ad oggi la nr.2025 del 23.12.2015.** **L'azienda si deve limitare a far partecipare l'apprendista in casa riceva la formale convocazione per il tramite delle società di formazione delle parti sociali accreditate nell'apposito albo regionale.**

TITOLO DI STUDIO APPRENDISTA	DURATE E MODULI CORSI ESTERNI IL CUI COSTO E' A CARICO DELLA REGIONE
SENZA TITOLO DI STUDIO O LICENZA ELEMENTARE/MEDIA	3 moduli pari a un totale di 120 ore di formazione da distribuire nelle prime tre annualità
DIPLOMA / ISTRUZIONE SUPERIORE	2 moduli pari a un totale di 80 ore di formazione da distribuire nelle prime due annualità
LAUREA/ POST LAUREA	1 modulo per un totale di 40 ore di formazione da distribuire nella prima annualità

PERIODI DI SOSPENSIONE:

per tutti gli eventi di durata pari ad **almeno 60 giorni di calendario** per i quali è prevista la **conservazione del posto di lavoro** (esempio malattia o infortunio) è possibile **prolungare il periodo di apprendistato** per la durata della sospensione.
Possono essere presi in considerazione **cumulativamente**, indipendentemente dalla causa, periodi di sospensione **pari ad almeno 20 giorni**.
Per le assenze dovute ad utilizzo di ammortizzatori sociali per mancanza lavoro (cigo, cigd, fsba, fis) art.2 comma 4 del D.lgs.148/2015 anche un solo giorno di apprendistato perso determina l'allungamento/proroga ope legis per un numero di giorni/ore equivalente.

DISCIPLINA DEL RECESSO

Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Alla fine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile con decorrenza del preavviso dalla fine del periodo di apprendistato.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti viene applicato quanto previsto in materia dal presente CCNL rispettivamente per operai e per gli impiegati.

FERIE

Agli apprendisti si applicano le norme previste per gli operai. Per gli apprendisti in prova che non hanno maturato un periodo di anzianità di almeno 12 mesi consecutivi spettano tanti dodicesimi dei periodi di ferie per quanti sono i mesi di servizio lavorati.
In caso di licenziamento o dimissioni spetta all'apprendista il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi lavorati.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER OVER 29 ANNI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE O MOBILITA'	Al fine di rendere operativo il comma 4 dell'art. 47 del D. lgs. 81/2015, le parti convengono che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione o i residuali casi di lavoratori ancora percettori di mobilità come previsto dalla norma, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio per inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro , di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo/finale

<table>
<tr><td></td><td>previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle in uso nei due settori.</td></tr>
<tr><td>APPRENDISTATO PART-TIME -AMMESSO</td><td>Apprendistato in modalità part-time
Il rapporto di apprendistato può essere sottoscritto a tempo parziale:
le ore di formazione di tipo professionalizzante non dovranno essere riproporzionate.</td></tr>
<tr><td>APPRENDISTATO PER CICLI STAGIONALI

MINIMO 14 SETTIMANE OGNI 12 MESI

SPECIALE INDENNITÀ STAGIONALE DI 60€ MENSILI</td><td>
<u>APPRENDISTATO IN CICLI STAGIONALI art.44 co.5 D.lgs.81/2015</u>
(serve sempre richiamare nella lettera di assunzione lo specifico articolo del ccnl vigente e metterlo nelle note di CO Veneto)
<u>Livelli per i quali si può stipulare e durata:</u>
<table>
<tr><th>ALIMENTARI</th><th>PANIFICATORI</th></tr>
<tr><td>4° (5 anni)</td><td>A2 (4 ANNI E 6 MESI)
A3 (4 ANNI)</td></tr>
<tr><td>5° (3 anni e sei mesi)</td><td>B1 (3 ANNI)
B2 (3 ANNI)
B3S (4 ANNI E 6 MESI)
B3 (3 ANNI)</td></tr>
</table>

<u>Durata della singola prestazione/ fase di apprendistato stagionale</u>
Fermo restando il limite massimo di durata di apprendistato come definito in base alla qualifica da raggiungere (es: alimentare 4°livello = 5 anni) si può articolare il rapporto (nell’esempio pari a 5 anni) attraverso più prestazioni di apprendistato di durata determinata (anche nel corso dello stesso anno di calendario) di durata non inferiore a 14 settimane per ogni 12 mesi. Le 14 settimane possono anche non essere continuative e lo stesso lavoratore può essere assunto con contratto di apprendistato stagionale a tempo determinato per più stagioni nell’ambito dello stesso anno di calendario.
<u>Totale prestazioni/fasi di durata definita di apprendistato</u>:
dipende dalla durata delle singole prestazioni/fasi a tempo determinato in ogni caso l’ultima prestazione del ciclo stagionale può avere inizio entro i seguenti termini:

<table>
<tr><td rowspan="4">ultima prestazione/fase ha inizio entro:
48 mesi</td><td>5° livello alimentari</td></tr>
<tr><td>B1 panificatori</td></tr>
<tr><td>B2 panificatori</td></tr>
<tr><td>B3 panificatori</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ultima prestazione/fase ha inizio entro:
60 mesi</td><td>4° livello alimentari</td></tr>
<tr><td>A2 panificatori</td></tr>
<tr><td>A3 panificatori</td></tr>
<tr><td>B3s panificatori</td></tr>
</table>

Retribuzione: corrispondente a quella del relativo semestre di anzianità di servizio secondo la percentualizzazione prevista dal CCNL con l’aggiunta di una <u>“indennità di apprendistato cicli stagionali”</u> che incide sugli istituti diretti e differiti di legge e di contratto (compreso TFR) pari a 60 € lordi mensili;
Formazione (chiedere intervento Confartigianato Formazione) :

- PFI consegnato nella prima assunzione, va ripetuto e aggiornato in ogni fase/assunzione successiva richiamando quanto già fatto nella fase/assunzione precedente;
- durata formazione interna in ditta riproporzionata in base alla durata di ogni singola prestazione (es. se app. stagionale dura 14 settimane la formazione interna sarà pari a circa 22 ore e non alle 80 annue standard);
</td></tr>
</table>

5. **Periodo di prova:** ridotto del 70% rispetto a quello della generalità dei lavoratori del CCNL;
6. **Intervalli rapporti/fasi stagionali a tempo determinato:** non trova applicazione nell'apprendistato stagionale a tempo determinato la disciplina degli intervalli tra un contratto a termine ed un altro (termine finale comunicato su CO);
7. **Conseguimento qualificazione:** per conseguire la qualificazione ai fini contrattuali l'apprendista dovrà svolgere un periodo di apprendistato pari a quello previsto dal ccnl a seconda dei gruppi e del livello finale in cui si colloca la qualificazione stessa, salvo che il datore non opti per l'attribuzione anticipata della qualificazione (esaurendo quindi anticipatamente tutta la formazione).

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

AUMENTATO IL NUMERO DI CONTRATTI A TERMINE STIPULABILI

LIMITI QUANTITATIVI ALIMENTARI ARTIGIANI E PANIFICATORI ARTIGIANI E PMI:

Vengono inseriti i seguenti limiti quantitativi alle assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato:

Numero dipendenti azienda	Lavoratori a tempo determinato massimi
Fino a 5 dipendenti (a tempo indeterminato e apprendisti)	**3 lavoratori** con contratto a tempo determinato (in precedenza era2)
Con più di 5 dipendenti (a tempo indeterminato e apprendisti)	1 tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza (in precedenza era 30%)

Tali limiti quantitativi non si applicano

1. **nel caso di sostituzione di personale**;
2. nei contratti a tempo determinato **conclusi nei primo 18 mesi della fase di avvio di una nuova attività ovvero di una nuova unità produttiva o linea di produzione** (la contrattazione collettiva regionale può aumentare il periodo di 18 mesi).

DURATA COMPLESSIVA MASSIMA DEL RAPPORTO:

- per proroghe e rinnovi il contratto a tempo determinato stipulato dallo stesso datore con lo stesso lavoratore per le stessa mansioni o equivalenti non può superare complessivamente i 36 mesi;
- un ulteriore contratto in deroga ai 36 mesi può essere stipulato una sola volta con la durata massima di 12 mesi e deve essere sottoscritto presso la ITL competente con assistenza dell'Associazione che medierà incontro con Cgil,Cisl o Uil.

Per i lavoratori assunti con contratto a termine nelle seguenti ipotesi:

1. Sostituzione di personale assente per malattia, maternità, aspettativa o ferie
2. Sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione

è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario con il lavoratore sostituito sia prima che successivamente all'assenza del lavoratore da sostituire.

DIRITTO DI PRECEDENZA:

con riferimento a mansioni già espletate nell'arco di un **rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi** il lavoratore ha il diritto di precedenza per le **assunzioni a tempo indeterminato nei successivi 12 mesi** a condizione che **manifesti la propria volontà per iscritto** al datore di lavoro **nei 6 mesi successivi al termine** del rapporto a tempo determinato.

ELIMINATI PER SEMPRE GLI STOP AND GO TRA UN CONTRATTO A TERMINE ED UN ALTRO (ART.53 CCNL) SE COMBINATO CON IL PART TIME PUÒ ESSERE ALTERNATIVA AI VOUCHER	In applicazione della specifica possibilità che il Jobs Act ha dato alla contrattazione collettiva (art.21 comma 2 del D.lgs.81/2015) il nostro CCNL ha rimosso per sempre (sia per alimentaristi che panificatori) gli scomodi stacchi di 10 giorni (per TD di durata fino a 6 mesi) o di 20 giorni (per TD di durata > 6 mesi) tra la stipula di un tempo determinato e un altro con il medesimo lavoratore. Anche questo ostacolo è stato eliminato mosso consentendo alle imprese di evadere improvvise e temporanee esigenze di lavoro e di creare genuina occupazione. Questa novità, ove combinata con il fatto che non abbiamo in questo CCNL limiti minimi settimanali/mensili al part time, consente alle imprese del settore di stipulare contratti a termine e a tempo parziale di limitata durata (es. di qualche settimana o di un solo mese con orario ridotto e flessibile) che ben possono sostituire i Voucher eliminati dal Governo dal 18.3.2017. Peraltro un mini part time a termine non prevede poi in caso di cambio del giorno di lavoro o della fascia oraria di lavoro o di improvviso allungamento della prestazione di avvisare preventivamente l'Ispettorato del Lavoro con scomode mail o sms preventivi all'effettivo inizio della prestazione lavorativa. Ove un tale mini part time a termine fosse poi attivato per attività stagionali non si avrebbe nemmeno più il limite massimo dei 36 mesi massimi.
COMMISSIONE BILATERALE PER ASSUMERE CON T.D OLTRE I LIMITI QUANTITATIVI MASSIMI DEL CCNL (art.13 CCRL)	L'impresa associata a Confartigianato e in regola con i versamenti ad EBAV ed a Sani.in.Veneto, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL. L'impresa deve darne semplice comunicazione, per il tramite di Confartigianato, alla Commissione Paritetica Regionale l'allegato **4 del CCRL (a pag 33)**. La medesima impresa associata che abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dal capoverso precedente, dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica, tramite Confartigianato utilizzando l'allegato **5 del CCRL (a pag. 34)**. La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi. L'inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.
INTRODOTTO EX NOVO IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI REINSERIMENTO (ART.59 CCNL) VANTAGGIO SUL COSTO DEL LAVORO NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE VÀ ESPRESSAMENTE RICHIAMATO L'ARTICOLO DEL CCNL IN ESAME E INDICATO IL CONTENUTO DEL PACCHETTO FORMATIVO DI 24 ORE CHE SI INTENDE EROGARE	Specifica regolamentazione del contratto a tempo determinato è applicabile alle seguenti categorie di lavoratori (condizioni alternative, ne basta una per stipularlo): ***a) soggetti che abbiano più di 40 anni di età;*** ***b) lavoratori sospesi o disoccupati, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione;*** ***c) lavoratori di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2013 SVANTAGGIATI).*** Tale specifico tipo di contratto a termine può essere stipulato, alle seguenti condizioni: *a) forma scritta;* *b) durata **non superiore ai 24 mesi** comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi;* *c) non prevista una durata minima* *d) periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito.* ***IL VANTAGGIO DELLA RETRIBUZIONE CON SOTTOINQUADRAMENTO:*** durante il rapporto di lavoro la categoria di inquadramento sarà così determinata: **- prima metà del periodo**: inferiore di due livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto; **- seconda metà del periodo:** inferiore di un livello rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Tale trattamento economico (consigliabile utilizzo di tale innovativa forma contrattuale per livelli contrattuali medio/alti) non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni

INTRODOTTO EX NOVO IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI REINSERIMENTO (ART.59 CCNL)	connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.). **FORMAZIONE MINIMA DA IMPARTIRE AL LAVORATORE PER IL REINSERIMENTO** Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto ad impartire apposita formazione per un periodo non inferiore a 24 ore, comprensive della formazione in sicurezza relativa al rischio specifico prevista per legge (*per il tramite di Confartigianato Marca Trevigiana Formazione con possibilità di rimborsi Ebav se corsi già rientranti nei requisiti previsti a rimborso con un modello A).* **LIMITI QUANTITATIVI ASSUNZIONI A TERMINE PER IL REINSERIMENTO** Ciascuna azienda potrà assumere con il presente contratto a termine rispettando i seguenti limiti: **a) 2 contratti a termine nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;** **b) 3 contratti a termine nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti.** **Il numero massimo di contratti a termine di reinserimento non sono da considerarsi unità aggiuntive rispetto ai seguenti limiti generali del tempo determinato già esposti in precedenza.**

Numero dipendenti azienda	Lavoratori a tempo determinato
Fino a 5 dipendenti (a tempo indeterminato e apprendisti)	**3 lavoratori** con contratto a tempo determinato (di cui 2 reinserimento)
Con più di 5 dipendenti (a tempo indeterminato e apprendisti)	**1 tempo determinato ogni 2 dipendenti** in forza (di cui 3 reinserimento)

CONSERVAZIONE DEL POSTO

E' previsto per il lavoratore assunto con tale contratto a termine un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni 70, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia. Nell'ambito di detto periodo, l'azienda erogherà un trattamento economico uguale a quello spettante ai dipendenti di analoga qualifica.

EVENTUALE TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Nei casi in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il periodo di reinserimento al lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto.

CASI IN CUI NON E' POSSIBILE SOTTOSCRIVERE TALE VANTAGGIOSO CONTRATTO A TERMINE:

non può essere sottoscritto con lavoratori che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi.

ASSENZA DI INTERVALLI TEMPORALI DI RAFFREDDAMENTO

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Parte seconda, D.Lgs. n. 81/2015 ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro.

CONCENTTO DI STAGIONALITÀ UTILE PER STIPULA TEMPI DETERMINATI ANCHE PART TIME

LE IPOTESI DEL CCNL E QUELLE DEL CCRL V.TO DEL 2017

6 ESEMPI PREVISTI DALL'ART.39 CCNL 23.2.2017

12 PREVISTI DALL'ART.11 CCRL 14.4.2017

VANTAGGI
=
NESSUN LIMITE MASSIMO DI 36 MESI
+
NESSUN LIMITE QUANTITATIVO

SERVE SCRIVERE NELLA LETTERA D'ASSUNZIONE A TD CHE LA STESSA AVVIENE PER CAUSALE STAGIONALE AI SENSI DEL D.LGS.81/2015 ART.21 COMMA 2 INDIVIDUANDO POI LA SPECIFICA CAUSALE CHE CONCRETAMENTE RICORRE, SCEGLIENDOLA ALL'INTERNO DI UNO DEI 6 ESEMPI SOPRA GIÀ PREVISTI DAL CCNL 2010 IN VIGORE AD OGGI (2017) ,O NEI 12 CASI DEL CCRL DEL 14.4.2017 AVENDO POI L'ACCORTEZZA DI SPECIFICARLO E DETTAGLIARLO AL CASO CONCRETO

Oltre ai 71 casi di stagionalità previsti per legge (dal DPR 1525/1963 esteso dalla circolare del ML 4.1.1964) il contratto collettivo nazionale stabilisce che è stagionale anche l'attività concentrata in particolari periodi dell'anno e finalizzata a rispondere all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche e/o variazioni climatiche e/o connesse ad eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali.

6 ESEMPI INDICATIVI E NON ESAUSTIVO DI STAGIONALITÀ PREVISTI DAL CCNL
1-produzioni stagionali principalmente legate al settore agricolo;
2-produzioni connesse a ricorrenze,cerimonie,eventi e manifestazioni di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo;
3-produzioni legate a consumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldi o freddi);
4-produzioni per consistenti variazioni di consumi legate ai flussi turistici;
5-produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a qualificare e promuovere la tipicità;
6-unità locali per definiti periodi di apertura al pubblico limitatamente ad alcuni periodi all'anno,in località anche distinte da quelle della sede principale,quand'anche situate nello stesso Comune,Provincia o Regione, se coincidenti con i flussi turistici stagionali.

SONO LAVORATORI ASSUMIBILI A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE TUTTI QUELLI ADDETTI A		
1-PRODUZIONE	**2-CONFENZIONAMENTO**	**3-MOVIMENTAIZONE**
E LE RELATIVE MODALITÀ ACCESSORIE COMPRESA AMMINISTRAZIONE E VENDITA		

Durata massima del contratto TD Stagionale = 8 mesi comprese eventuali proroghe in ogni ciclo stagionale.

ALLE 6 IPOTESI DA CCNL IL NOSTRO CCRL VENETO AGGIUNGE LE SEGUENTI 12

LISTA ESAUSTIVA DELL'ART. 11 DEL CCRL VENETO DI SETTORE FIRMATO IL 14.4.2017
ulteriori lavorazioni : (1)prodotti freschi e/o conservati anche con il freddo, di origine animale o vegetale (2) prodotti a base di cacao,specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno,confetteria (3)gelati, dessert,creme,pret a glacier e affini (4) caffè in cialde o capsule predosate (5) acqua minerali,di sorgente e bevande analcoliche e affini (6) birra e bibite alcoliche (7) vini ,vini speciali e bevande spiritose (8) essicazioni di semi oleosi (9) raffinazione e lavorazione degli zuccheri (10) partecipazione a manifestazioni,fiere ed esposizioni (11) attività di ristorazione ivi compresa a questa connessa (es. somministrazione) (12) consegna dei prodotti legati ai punti precedenti svolte con automezzi di portata inferiore ai 35q

Deroga del limite massimo di 36 mesi

Non si applicano intervalli (10GG/20GG): non trovano applicazione le norme che impongono un periodo di intervallo, peraltro già rimosso in ogni caso anche se non si assume per causale stagionale;
deroga ai limiti quantitativi: i contratti a termine per ragioni di stagionalità sono esenti da limitazioni quantitative (art. 21 comma 2del d.lgs. 81/2015);
contributo addizionale: i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali sono esclusi dal versamento della quota di contributo addizionale Naspi dell'1,4% all'Inps (come previsto invece, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato);

	diritto di precedenza: il terminista stagionale ha diritto di precedenza per le medesime attività stagionali ferma restando l'identità di mansioni; da attivare per iscritto entro 3 mesi dalla cessazione; il diritto si estingue nel termine di 12 mesi dalla cessazione; **periodo di prova:** riduzione al 70% del periodo di prova previsto nel CCNL , nel silenzio del CCNL i periodi di prova espressi in mesi e loro metà per il calcolo della prova stagionale vanno riportati a giorni (es. 1 mese = 30gg e ½ = 15gg) e il risultato arrotondato all'unità di giorno inferiore. Es. contratto a termine stagionale alimentaristi per un 5° livello, avremo da ridurre 1 mese e mezzo al 70 %, quindi: 45gg X 70% = 31,5gg = 31 giorni nel patto di prova da inserire nella lettera d'assunzione.
PART TIME CON ORARIO SPERIMENTALE ART.10 CCRL 14.4.17 "PTOS" PARTE COMUNE CCRL DEL 14.4.2017 ART.10 ORARIO MINIMO DI 16 ORE AL MESE INDENNITÀ PTOS 100€ ANNUI 8,33€ MENSILI N.B. PUÒ ESSERE ANCHE A TERMINE NORMALE O A TERMINE STAGIONALE	Tale tipologia di contratto part-time è aggiuntiva rispetto a quella definita dal CCNL di settore e consiste in una diversa e più flessibile articolazione dell'orario di lavoro. **L'instaurazione del rapporto di lavoro PTOS (orizzontale verticale misto) risulta da atto scritto nel quale va indicata una durata lavorativa non inferiore all'equivalente di 2 giornate a tempo pieno nell'arco mensile (16 ore al mese):** **a.** per il lavoratore assunto con contratto part time con orario sperimentale PTOS, a decorrere dal 15.05.2017, il periodo di prova avrà una durata convenzionale pari a 12 giorni di effettivo lavoro indipendentemente dal livello di inquadramento; **b.** nel contratto di lavoro può essere prevista la variazione in aumento della durata della prestazione in ragione di esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive (clausole elastica) e la variazione temporale della prestazione (clausola flessibile); **c. in presenza di entrambe le variabilità/clausole sarà erogata ogni 12 mesi, in aggiunta alla retribuzione, una indennità su base mensile, non frazionabile, pari a 100 € annui. In applicazione di solo una delle due clausole verrà erogata una quota pari al 50%.** L'indennità PTOS sarà frazionata sulla base dell'assunzione o cessazione nell'arco dell'anno in pro quota per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di calendario; l'indennità PTOS non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto TFR compresa e **non va intesa come compenso forfettario delle ore supplementari e straordinarie e della clausole elastiche/flessibili che si pagano come da CCNL; si può anche optare per il multi periodale;** **d.** il lavoratore ha diritto a chiedere la revoca delle clausole elastiche/flessibili con un preavviso di almeno 15 giorni nei casi previsti dalla normativa vigente (art.6 d.lgs.81/15); **e.** in accordo (senza specifici termini di preavviso) quindi purché preventivamente e con qualunque modalità con il dipendente, l'azienda potrà utilizzare il lavoratore per coprire tutte le giornate lavorative del mese; **f.** può essere instaurato solo con nuovi rapporti di lavoro in azienda, comprese le nuove assunzioni di lavoratori che abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, purché la risoluzione del rapporto di lavoro non sia avvenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non in apprendistato; **g.** opera il versamento Ebav indipendentemente dal numero di ore svolte nel mese; **h.** è consentita solo alle imprese in regola con i versamenti Ebav e Sani.in Veneto; **i.** per quanto non previsto valgono le norme di legge che regolano il part time.

SEMPLIFICAZIONE PART TIME NEL COMBINATO DISPOSTO TRA IL CCRL DEL 14.4.2017 ART. 10, 11 E 12 E IL CCNL ART.37

UTILE COME ALTERNATIVA A VOUCHER SE COMBINATI A CONTRATTI A TERMINE ANCHE STAGIONALI

SINTESI PART TIME NEL CCNL 23.2.2017 E NEL CCRL 14.4.2017 ALIMENTARI ARTIGIANI E PANIFICATORI ARTIGIANTI E PMI		
DURATA MIMIMA MENSILE O SETTIMANALE	**Non è prevista; quindi sono configurabili mini part time anche ad esempio di sole 8 ore mensili distribuite secondo la collocazione temporale intesa tra le parti e indicate nella lettera di assunzione o modificata in seguito .**	
SUPPLEMENTARE Art.37 ccnl *ART.6 co.1,2 D.lgs.81/2015*	**limiti**	**maggiorazione***
	≤85% del tempo pieno	**+ 10%**
	dal 86%→ al tempo pieno	**+ 20%**
CLAUSOLA FLESSIBILE Art.37 ccnl *serve per variare collocazione* *ART.6 co.4→7 D.lgs.81/2015*	**preavviso**	**maggiorazione***
	almeno di 5gg	**+10%**
CON CCRL V.TO Art.12 14.4.2017	**non inferiore a 1 gg** per prestazioni da rendersi nei (1) fine settimana (2) Vacanze natalizie o pasquali (3) Ferie estive e invernali (4) Alta Stagione località turistiche	**+ 3%**
CLAUSOLA ELASTICA *serve per aumentare la durata N.B. SOLO PER P.T VERTICALE* *ART.6 co.4→7 D.lgs.81/2015*	**preavviso**	**maggiorazione***
	non inferiore a 2gg	**+15%**
CON CCRL V.TO Art.12 14.4.2017	**non inferiore a 1 gg** per prestazioni da rendersi nei (1) fine settimana (2) vacanze natalizie o pasquali (3) ferie estive e invernali (4) Alta stagione località turistiche	**+ 3%**

DEFINIZIONI

Fine settimana: le giornate del sabato e di domenica di tutto l'anno e giornate festive se precedenti o successive;
Vacanze natalizie: dal 8 dicembre al 10 gennaio;
Vacanza pasquali: 15 gg prima di Pasqua→15 gg dopo Pasqua e le attività legate al Carnevale corrispondenti ai 20 gg antecedenti il martedì grasso ultimo di Carnevale;
Ferie estive: dal 15 giugno al 15 settembre;
Ferie invernali: dal primo dicembre al 28 febbraio;

	Alta stagione località turistiche: quelle definiti dai consorzi locali turistici/alberghiero. **** La maggiorazione è omnicomprensiva istituti legge e contratto (TFR compreso)***
LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA) CONDIZIONI DI APPLICABILITA' NEL SETTORE	Il contratto di lavoro intermittente (c.d. a chiamata) è il rapporto mediante il quale un lavoratore, effettua la prestazione lavorativa solo quando serve all'imprenditore. E' stipulabile a tempo determinato o indeterminato purché il lavoratore rispetti i requisiti soggettivi dell'età: superiore a 55 anni o di età inferiore a 24 *-23 anni e 364 giorni-* fermo restando che la prestazione può svolgersi entro i 25 anni. In via residuale, ed in attesa di una disciplina nei CCNL/CCRL, è possibile derogare al requisito soggettivo dell'età, qualora la mansione per cui si effettua l'assunzione sia contenuta in una delle 46 ipotesi di cui alla tabella annessa al R.D. 2657/23. Ad eccezione del settore turismo, pubblici esercizi, il lavoro intermittente è ammesso, per ogni singolo lavoratore con lo stesso datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nel triennio. Il datore di lavoro prima dell'effettuazione di ogni singola chiamata, però è tenuto ad inviare via mail il modello *Uni intermittente* all'indirizzo pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it o tramite l'App Lavoro Intermittente, indicando al sistema ispettivo: (1) codice fiscale e mail del datore di lavoro; (2) codice fiscale del lavoratore; (3) codice Unilav di assunzione; (4) data inizio e data fine della prestazione.
BANCA ORE ACCANTONAMENTO ANNUO DI COMPENSAZIONE ART.7 CCRL 14.4.17	**COMPOSIZIONE ACCANTONAMENTO ANNUO DI COMPENSAZIONE** 1. permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui all'art. 28 del CCNL 2. le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui all'art. 22 del CCNL, così come modificato dall'art. 11 dell'accordo regionale di armonizzazione del 12 ottobre 1993 **3. le quote orarie spettanti nell'anno per festività coincidenti con la domenica** **4. le quote orarie eventualmente spettanti nell'anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni;** **Il monte ore così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite l'erogazione di altrettanti permessi retribuiti**. Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti ecc.) saranno attribuiti permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva. **NB:** **-Al 30 giugno di ogni anno, il saldo tra le quote accantonate ed i permessi erogati non dovrà, di norma, eccedere le 64 ore.** **-Nel caso, le ore eccedenti saranno liquidate come indennità sostitutiva con la busta paga del successivo mese di luglio. Tali ore potranno essere concesse a titolo di permessi o ferie previa intesa tra dipendente e azienda.** **-In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti sono prioritariamente a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali, in caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.**

VARIABILITA' PURIMENSILE DELL'ORARIO DI LAVORO ART.8 CCRL 14.7.17 *ORARIO SETTIMANALE DI 40 ORE COME MEDIA NELL'ARCO TEMPORALE DELL'ANNO O AD UN PERIODO INFERIORE PREVIO ACCORDO TRA DITTA E DIPENDENTI*	**VARIABILITA' PLURIMENSILE DELL'ORARIO DI LAVAORO** **A decorrere dal 1 giugno 2015** l'orario contrattuale **di lavoro settimanale, pari a 40 ore potrà essere realizzato come media in periodi plurimensili di 2 tipi:** **1) PERIODI INFERIORI O UGUALI A 6 MESI** **2) PERIODI SUPERIORI A 6 MESI** Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. **PROCEDURE PER ATTIVARE LA VARIABILITA' PLURIMENSILE DELL'ORARIO DI LAVORO** **PERIODO INFERIORE A 6 MESI:** **1. comunicare ai lavoratori l'applicazione dell'orario plurimensile** 2. inviare una specifica informativa alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, con il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano. **PERIODO SUPERIORE A 6 MESI:** **L'azienda che intenda adottare (o prolungare) il regime di orario di "variabilità plurimensile" superiore a 6 mesi dovrà:** **1. STIPULARE UN ACCORDO scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti** **2.** inviare una specifica informativa alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, con il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano. ***La possibilità di adottare tale istituto contrattuale sia come media in periodi inferiori che superiori a 6 mesi è vincolata all'invio della comunicazione alla Commissione paritetica.*** **NB:** - La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto. - Entro 30 gg dal ricevimento, l'Ebav provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento. - Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione. - Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un "conto individuale". Per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 8%. - Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità di ore necessaria per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente **dal conto individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.** - **Al 2° mese successivo al termine del periodo prescelto, le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della "variabilità plurimensile" con**

	l'applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 23%. - Tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) o su un orario inferiore nel caso di part time. Il ricorso al lavoro straordinario non può superare le 250 ore annue.
DURATA MASSIMA ORARIO DI LAVORO ART. 9 CCRL 14.4.2017 *48 ORE SETTIMANALI CALCOLATE SU PERIODI DI 6 MESI* *PUÒ ESSERE ESTESO A 12 MESI PREVIA UNA COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE EBAV*	La durata massima dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, calcolate **su un periodo non superiore a 6 mesi**. **Estensione del periodo di riferimento a 12 mesi: a fronte di ragioni tecniche, obiettive o inerenti l'organizzazione del lavoro che comportino un'intensificazione del lavoro <u>per almeno 2 mesi nei seguenti casi:</u>** • lancio di nuovi prodotti • attività non programmabili • attività non ricomprese nell'attività ordinaria • progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti • sperimentazioni tecniche produttive organizzative • calamità naturali • manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti • produzioni legate a mostre o eventi culturali **NB:** **LE MODALITA' ATTUATIVE SONO DEFINITE A LIVELLO AZIENDALE TRA AZIENDA E DIPENDENTI**. **PER PERIODI OLTRE I 6 MESI: l'impresa dovrà inviare una specifica comunicazione alla commissione paritetica di settore costituita presso l'EBAV.** **Tutti gli istituti contrattuali retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale di 40 ore oppure in base alla percentuale di orario definita per il part time.**
NUOVO ARTICOLO CONGEDI PARENTALI SU BASE ORARIA CCNL 23.2.2017	Il CCNL realizza il recepimento della normativa (art. 32 comma 1 ter del D.lgs.151/2001) in materia di congedi parentali ad ore. Il congedo potrà essere fruito da parte di ciascun genitore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La fruizione su base oraria è ammessa per periodi pari a un minimo di 4 ore giornaliere. Il godimento dei congedi in questa modalità avviene previo accordo con l'azienda e con un preavviso di almeno 15 giorni. È escluso il cumulo della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dal D. Lgs. 151/2001 (T.U. Maternità).
FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CCNL 23.2.2017 NUOVO ART. 6	Le disposizioni sulla **formazione continua** e sull'aggiornamento professionale sono integrate confermando che, in caso di finanziamento pubblico, le ore di formazione sono normalmente retribuite dall'azienda, e che nel caso di formazione continua svolta al di fuori dell'orario non vi devono essere oneri aggiuntivi per l'impresa. È aumentato a 32 ore (precedentemente 28 ore) il monte ore annuo utilizzabile, una volta ogni 3 anni, dai lavoratori per seguire i corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

TRASFERTA, NORMATA DISCIPLINA PER IL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE EQUIPARATA A QUELLA DEGLI ALIMENTARI Art.41 CCNL 23.2.2017	La disciplina di cui all'articolo 41 del CCNL è stata estesa anche al settore delle panificazione, fino ad ora privo di regole a livello nazionale in materia di trasferta. Ai lavoratori temporaneamente incaricati a prestare servizio fuori dalla giurisdizione del comune ove ha sede l'impresa presso la quale sono in forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità liquidato in base a nota documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. L'importo approssimativo delle spese di cui sopra dovrà essere anticipato dal datore di lavoro, salvo conguaglio alla fine della trasferta. Non si applica al personale viaggiante, trasporti e operazioni conseguenti (es. autisti) il cui trattamento sarà concordato in sede aziendale.
AUMENTI RETRIBUTIVI ALIMENTARI ARTIGIANI VERBALE INTEGRATIVO DEL 6.3.2017	E' previsto un aumento retributivo pari, a regime, a **55 € per il livello 3A** del settore alimentazione . Tale aumento è erogabile in 3 tranche di seguito indicate. AUMENTI RETRIBUZIONE TABELLARE

ALIMENTARI ARTIGIANI N. 25				
livello	1.3.2017	1.1.2018	1.12.2018	**totale**
1s	23,50	23,50	24,81	**71,81**
1	21,10	21,10	22,27	**64,47**
2	19,32	19,32	20,39	**59,03**
3A	18,00	18,00	19,00	**55,00**
3	17,03	17,03	17,97	**52,03**
4	16,33	16,33	17,24	**49,90**
5	15,58	15,58	16,44	**47,60**
6	14,57	14,57	15,38	**44,52**

AUMENTI RETRIBUTIVI PANIFICATORI ARTIGIANI E PMI VERBALE INTEGRATIVO DEL 6.3.2017	E' previsto un aumento retributivo pari, a regime, a **53 € per il livello A2** del settore panificazione. Tale aumento è erogabile in 3 tranche di seguito indicate. AUMENTI RETRIBUZIONE TABELLARE

PANIFICAZIONE ARTIGIANE/TERZIARIO/PMI N.23				
livello	1.3.2017	1.1.2018	1.12.2018	**Totale**
A1S	20,67	20,67	19,53	**60,87**
A1	19,22	19,22	18,15	**56,59**
A2	18,00	18,00	17,00	**53,00**
A3	16,48	16,48	15,57	**48,53**
A4	15,62	15,62	14,75	**45,99**
B1	20,24	20,24	19,12	**59,60**
B2	16,63	16,63	15,70	**48,96**
B3S	16,18	16,18	15,28	**47,64**
B3	15,66	15,66	14,79	**46,11**
B4	14,85	14,85	14,02	**43,72**

UN TANTUM ALIMENTARI NELLE PAGHE DI MAGGIO 2017 E 2018. CCNL 23.2.17

n.b.
per intero ai lavoratori cessati anticipatamente alle scadenze

Al solo personale in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo **(23.02.2017)** è prevista l'erogazione di un importo una tantum di 150 euro lordi, in due tranche. Il periodo di riferimento ossia di carenza contrattuale, è quello dal 1.1.2016→28.2.2.2017 (14 MESI).

ALIMENTARI ARTIGIANI UNA TANTUM DATA	**IMPORTO UNA TANTUM**	
	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI (70%)
1^ TRANCHE Retribuzione di maggio 2017	75 euro	52,50 euro
2^TRANCHE Retribuzione maggio 2018	75 euro	52,50 euro
TOTALE	**150 euro**	**105 euro**

L'importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo di riferimento sopra indicato.

- € 150/14 mesi = €10,71 quota mensile non apprendisti;
- € 105/14 mesi = € 7,5 quota mensile apprendisti.

L'importo di una tantum :

1. spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 23.2.17 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione previste;
2. va ridotto in proporzione per i periodi di assenze per servizio militare, facoltativa post partum, sospensioni mancanza lavoro CIGO/CIGD /FSBA;
3. è suddivisibile in quote mensili in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero sole se è stato lavorato almeno 15 gg / utilizzo del criterio del rateo;
4. è omnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso;
5. è assorbibile da eventuali AFAC "importi corrisposti a titoli di futuri miglioramenti contrattuali" o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità. Tali AFAC cessano dal 1.3.17;
6. è assoggettato a tassazione separata per la quota parte di 12/14 e a tassazione ordinaria 2/14.

PARTE ECONOMICA REGIONALE
SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.22.1. CCRL 14.4.17

DA 1.4.2017 E FINO AL 30.6.2019

Il contratto regionale in via innovativa per la prima volta introduce una soluzione collettiva di welfare per sviluppare la previdenza complementare espressa dai fondi negoziali del settore Artigiano.
Le parti hanno quindi inteso che la sezione economica di questo CCRL (di fatto "*l'aumento*") fosse diviso in due sezioni, una puramente economica l'ERT (una sorta di premio presenza) erogata in busta paga e un'altra di welfare che si traduce nella quota d'adesione mensile a Solidarietà Veneto o Fon.Te (con costo del lavoro agevolato e favorendo la diffusione della previdenza complementare quale primaria forma di welfare stante la diminuzione per legge delle future pensioni pubbliche erogate dall'INPS).

Gli importi da erogare dal 1.4.2017 e fino al 30.06.2019 con descrizione in busta paga "***quota di adesione contrattuale art. 22 CCRL 14.04.2017" sono quelli riportati in tabella per il settore alimentaristi artigiani.***
La raccolta avverrà tramite EBAV nel modello B01, quindi tali cifre vanno versate mensilmente insieme a quelle di EBAV/EBNA/FSBA imputandole sul medesimo modello F24 (sarà poi EBAV che in base alle scelte espresse dai lavoratori o nel loro silenzio in base alla regola sui silenti le smisterà al fondo negoziale Solidarietà Veneto o altro negoziale di competenza). Non può essere destinata la scelta di tale quota a fondi non negoziali (es. aperti, PIP, ecc.) dopo 2 anni i lavoratori in base alla legge e alle regole COVIP possono trasferire la loro posizione presso qualunque altra forma pensionistica complementare anche non negoziale di cui siano titolari.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda allegata con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell'assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente al 14.4.2017.
Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro **entro il 30 giugno 2017** attraverso la compilazione e la restituzione della scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

DESTINATARI	**VERSAMENTO MENSILE ALIMENTARI ARTIGIANI NR.25**		**SCADENZA RESTITUZIONE SCHEDA SCELTA FONDO** (fac simile presso uffici paghe)
	FULL TIME	**PART TIME ≤ 50%**	**Per i lavoratori in forza al 14 Aprile 2017: restituzione entro il 30.6.17.**
IMPIEGATI OPERAI QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 6,50	**Per i lavoratori assunti dal 14 Aprile 2017: restituzione entro 90gg**

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario svolto in ciascun mese.
Modalità di versamento vedi regole quote EBAV (vedi tab.D regole **di calcolo www.ebav.it quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300)**.
Per i lavoratori già iscritti con il TFR ad un fondo negoziale (Solidarietà Veneto o Fon.Te) tale conferimento si aggiunge agli ordinari versamenti contributivi vigenti da CCNL (esempio +1% carico ditta ove anche dipendenti versi almeno 1%).

Per avere ulteriori informazioni, i dipendenti della vostra ditta possono gratuitamente fare riferimento agli operatori degli uffici del PATRONATO INAPA di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana presso le sedi di Confartigianato indicate nella tabella seguente. **Su appuntamento telefonico** gli operatori, oltre ai chiarimenti sul conferimento delle quote

contrattuali di cui sopra, potranno aiutare a fare il punto su quale potrà essere l'entità prevista per la futura pensione pubblica (o leggere la busta arancione INPS ove ricevuta) e a capire ogni ulteriore aspetto e vantaggio derivante dall'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare negoziale del settore artigiano.

SEDE PATRONATO INAPA PER INFORMAZIONI presso le sedi di CONFARTIGIANATO	**INDIRIZZO**	**TELEFONO**
TREVISO PROVINCIALE	P.zza Istituzioni, 34/a	0422.433300
TREVISO Mandamento	Via Rosa Zalivani, 2	0422.2111
ASOLO	Via Strada Muson, 2b	0423.5277
CASTELFRANCO VENETO	Borgo Treviso, 164/e	0423.7317
CONEGLIANO	Viale Italia, 259	0438.3641
MONTEBELLUNA	Via G. Di Vittorio,1	0423.5277
ODERZO	Via Mosaici, 8	0422.2071
VITTORIO VENETO	Via L. Da Vinci,90	0438.553582

UNA TANTUM PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE ALIMENTARI ARTIGIANI

ART.22.2 CCRL 14.4.17

L'Una Tantum è stato inteso come strumento per valorizzare la previdenza complementare del settore artigiano in Veneto, individuando specifiche quote aggiuntive da destinare a Solidarietà Veneto o Fonte. Il periodo riferimento è dal 1.11.2016 al 31.3.2017 (5 mesi), per i lavoratori beneficiari ossia operai, impiegati e quadri con esclusione degli apprendisti in forza al 1.4.2017 e al 31.10.2016 (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte).

Gli importi saranno versati per il tramite di Ebav e saranno aggiuntivi alla quota di adesione contrattuale al Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato scelto dal lavoratore cui saranno indirizzate le somme di cui al punto precedente.

La quota aggiuntiva una tantum di previdenza complementare non sarà versata in caso di passaggio in qualifica da contratto di apprendistato avvenuto tra il 1.11.16 ed il 31.3.17.

Il versamento sarà effettuato dall'azienda nei mesi di competenza congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01 e le regole vigenti di EBAV.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente alle scadenze indicate, alla previdenza complementare sarà versato l'intero importo spettante o la quota residua.

Nel caso di lavoratori part time (secondo l'articolazione in essere al 1.4.17) con orario pari od inferiore al 50% le quote indicate nella tabella che segue andranno convenzionalmente proporzionate sulla base della percentuale del 50%.

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta sulla base dell'orario medio svolto nel periodo di riferimento.

Importo una tantum previdenziale CCNL ALIMENTARI NR.25 (uguale per tutti i livelli)	**Scadenza**
25 € FULL TIME 12,5€ PART TIME ≤ 50%	Luglio 2017
25 € 12,5€ PART TIME ≤ 50%	Marzo 2018

UNA TANTUM RETRIBUTIVA REGIONALE ALIMENTARI ARTIGIANI ART.21.2 CCRL 14.4.17

REQUISITI UNA TANTUM RETRIBUTIVA DA EROGARE IN BUSTA PAGA:

a. destinatari: operai, impiegati e quadri (ESCLUSI APPRENDISTI);
b. requisiti destinatari :(1) essere in forza 1.4.2017 (2) in forza al 31.10.2016 ; (entrambe le condizioni devo essere soddisfatte);
c. si eroga anche in caso di passaggio in qualifica da apprendista a operaio/impiegato avvenuto tra il 1.11.2016 e il 31.3.17 commisurando ai mesi passati da operaio/impiegato nel periodo considerato;
d. periodo di riferimento (P.D.R.): 1.11.16 -->31.3.17 = 5 mesi; in tale periodo per ogni destinatario vanno calcolate le sole ore ordinarie;
e. monte ore periodo (M.O.P.) = ore effettivamente lavorate nel periodo di riferimento dal destinatario (escluso straordinario/ escluso supplementare);
f. importo orario convenzionale (I.O.C) = si deve prendere l'importo totale del PDR come tabella e dividerlo/ 865 ore (ogni tranche è al 50%);
g. importo è omnicomprensivo di ogni istituto diretto/indiretto/differito esempio 13^/ ferie/ festività/ TFR/ ecc.
h. periodo erogazione = paghe di luglio 2017 e luglio 2018; se cessazione prima il totale residuo erogato per intero nell'ultima retribuzione;
i. eventuali emolumenti riconducibili all'EET del CCRL 2015 erogati nel periodo di riferimento possono essere assorbiti fino a concorrenza dell'U.T.

IMPORTO DA EROGARE IN BUSTA PAGA A TITOLO DI UNA TANTUM: è quello pari alle ore ordinarie lavorate nel periodo di riferimento moltiplicate per gli importi orari (i.o.c.) specificati in tabella seguente per ogni livello contrattuale.

ALIMENTARI NR. 25	1^ RATA 7.2017		2^ RATA 7.2018		TOTALE	
	importo ccrl	importo orario convenz. (i.o.c.)	*importo ccrl*	importo orario convenz. (i.o.c.)	*importo ccrl*	importo orario convenz. (i.o.c.)
1s	*150,00*	0,17341	*150,00*	0,17341	*300,00*	0,34682
1	*121,00*	0,13988	*121,00*	0,13988	*242,00*	0,27977
2	*100,00*	0,11561	*100,00*	0,11561	*200,00*	0,23121
3/a	*86,00*	0,09942	*86,00*	0,09942	*172,00*	0,19884
3	*72,50*	0,08382	*72,50*	0,08382	*145,00*	0,16763
4	*65,00*	0,07514	*65,00*	0,07514	*130,00*	0,15029
5	*57,50*	0,06647	*57,50*	0,06647	*115,00*	0,13295
6	*45,00*	0,05202	*45,00*	0,05202	*90,00*	0,10405

ERT: ELEMENTO RETRIBUTIVO REGIONALE TRANSITORIO ART.21.1 ALIMENTARI ARTIGIANI

ELEMENTO TRANSITORIO REGIONALE
da erogare a:

- operai
- impiegati
- quadri

dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate.

PERIODO DI EROGAZIONE:1.4.2017→30.6.2019

A partire dal **1 luglio 2019** l'ERT decadrà e non sarà più erogato, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto.

<table>
<tr>
<td>ERT: ELEMENTO RETRIBUTIVO REGIONALE TRANSITORIO ART.21.1 ALIMENTARI ARTIGIANI</td>
<td>

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato (anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale) il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell'elemento partirà dal 1 mese successivo all'inizio del 4° anno.

<table>
<tr><th rowspan="2">Livello</th><th colspan="2">Valore ERT ALIMENTARI ARTIGIANI 1.4.2017→30.6.2019</th></tr>
<tr><th>Mensile</th><th>Orario</th></tr>
<tr><td>1S</td><td>130,00</td><td>0,75144</td></tr>
<tr><td>1</td><td>104,00</td><td>0,60115</td></tr>
<tr><td>2</td><td>85,00</td><td>0,49132</td></tr>
<tr><td>3/A</td><td>73,00</td><td>0,42196</td></tr>
<tr><td>3</td><td>62,00</td><td>0,35838</td></tr>
<tr><td>4</td><td>55,00</td><td>0,31791</td></tr>
<tr><td>5</td><td>48,00</td><td>0,27745</td></tr>
<tr><td>6</td><td>38,00</td><td>0,21965</td></tr>
<tr><td>APPRENDISTI
(solo professionalizzante)</td><td colspan="2">Da 37° mese
(importi vedi tabelle)</td></tr>
</table>

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:

- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1 aprile 2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ERT sarà elevato dal 50% al 100%.

</td>
</tr>
<tr>
<td>ELIMINAZIONE PRECEDENTI VOCI RETRIBUTIVE REGIONALI E MATURAZIONE ROL MODIFICATA
Art.21.1.
Art.36
CCRL 14.4.2017 ALIMENTARI ART.</td>
<td>

- EET del CCRL 13 maggio 2015
- IRR del CCRL 12 ottobre 1995

cessano di essere erogati dal 1.4.2017 in ragione dell'istituzione del nuovo sistema imperniato sull'ERT e sulla quota di versamento alla previdenza complementare.

- Maturazione ROL CCRL 12.10.1993
  (da 24 ore si riduce a 16 come previsto dal CCNL)

</td>
</tr>
<tr>
<td>E.R.R
Art.35
CCRL 14.4.2017 ALIMENTARI ARTIGIANI</td>
<td>

Viene confermata altresì l'erogazione dell'ERR (elemento retributivo regionale) previsto dall'accordo interconfederale del 23 agosto 1989, da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi gli apprendisti (in misura fissa 100%) e pari ad € 0,44 mensili (€ 0,00254 orarie).
L'ERR sarà mantenuto con voce distinta nel cedolino paga.

</td>
</tr>
</table>

PARTE ECONOMICA REGIONALE
SETTORE PANIFICATORI

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART. 29.1 CCRL 14.4.17

DA 1.4.2017 E FINO AL 30.6.2019

Il contratto regionale in via innovativa per la prima volta introduce una soluzione collettiva di welfare per sviluppare la previdenza complementare espressa dai fondi negoziali del settore Artigiano.
Le parti hanno quindi inteso che la sezione economica di questo CCRL (di fatto "*l'aumento*") fosse diviso in due sezioni, una puramente economica l'ERT (una sorta di premio presenza) erogata in busta paga e un'altra di welfare che si traduce nella quota d'adesione mensile a Solidarietà Veneto o Fon.Te (con costo del lavoro agevolato e favorendo la diffusione della previdenza complementare quale primaria forma di welfare stante la diminuzione per legge delle future pensioni pubbliche erogate dall'INPS).
Gli importi da erogare dal 1.4.2017 e fino al 30.06.2019 con descrizione in busta paga "***quota di adesione contrattuale art. 29 CCRL 14.04.2017" sono quelli riportati in tabella.***
La raccolta avverrà tramite EBAV nel modello B01, quindi tali cifre vanno versate mensilmente insieme a quelle di EBAV/EBNA/FSBA imputandole sul medesimo modello F24 (sarà poi EBAV che in base alle scelte espresse dai lavoratori o nel loro silenzio in base alla regola sui silenti le smisterà al fondo negoziale Solidarietà Veneto o altro negoziale di competenza). Non può essere destinata la scelta di tale quota a fondi non negoziali (es. aperti,PIP,ecc.) dopo 2 anni i lavoratori in base alla legge e alle regole COVIP possono trasferire la loro posizione presso qualunque altra forma pensionistica complementare anche non negoziale di cui siano titolari.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda allegata con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell'assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente al 14/4/2017.
Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro **entro il 30 giugno 2017** attraverso la compilazione e la restituzione della scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

DESTINATARI		**VERSAMENTO MENSILE**	
		FULL TIME	**PART TIME ≤ 50%**
GRUPPO A	TUTTI I LIVELLI	€ 8	€ 4
GRUPPO B	TUTTI I LIVELLI	€ 5	€ 2,50
APPRENDISTI	NON PREVISTO		

Nel caso di lavoratori part time con orario superiore al 50% sarà versata la medesima quota prevista per il lavoratore a tempo pieno .
In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario svolto in ciascun mese.
Modalità di versamento come quelle previste per le quote EBAV di primo e secondo livello (vedi tab. D regole **di calcolo www.ebav.it quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300).**
Per i lavoratori già iscritti con il TFR ad un fondo negoziale (Solidarietà Veneto o Fon.Te) tale conferimento si aggiunge agli ordinari versamenti contributivi vigenti da CCNL (esempio +1% carico ditta ove anche dipendenti versi almeno 1%).
Per avere ulteriori informazioni, i dipendenti della vostra ditta possono gratuitamente fare riferimento agli operatori degli uffici del PATRONATO INAPA di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana presso le sedi di Confartigianato indicate nella tabella seguente. **Su appuntamento telefonico** tali operatori,oltre ai chiarimenti sul conferimento delle quote contrattuali di cui sopra, potranno aiutare a fare il punto su quale potrà essere l'entità prevista per la futura pensione pubblica (o leggere la

busta arancione INPS ove ricevuta) e a capire ogni ulteriore aspetto e vantaggio derivante dall'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare negoziale del settore artigiano.

SEDE PATRONATO INAPA PER INFORMAZIONI presso le sedi di CONFARTIGIANATO	INDIRIZZO	TELEFONO
TREVISO PROVINCIALE	P.zza Istituzioni, 34/a	0422.433300
TREVISO Mandamento	Via Rosa Zalivani, 2	0422.2111
ASOLO	Via Strada Muson, 2b	0423.5277
CASTELFRANCO VENETO	Borgo Treviso, 164/e	0423.7317
CONEGLIANO	Viale Italia, 259	0438.3641
MONTEBELLUNA	Via G. Di Vittorio,1	0423.5277
ODERZO	Via Mosaici, 8	0422.2071
VITTORIO VENETO	Via L. Da Vinci,90	0438.553582

UNA TANTUM PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE

ART. 29.2 CRRL 14.4.17

PANIFICATORI

Le parti negozianti hanno inteso che anche l'Una Tantum sia strumento per valorizzare la previdenza complementare del settore artigiano in Veneto, individuando specifiche quote aggiuntive da destinare a Solidarietà Veneto o ad altro fondo negoziale del settore. Il periodo riferimento è dal 1.11.2016 al 31.3.2017 (5 mesi), per i lavoratori beneficiari ossia operai, impiegati e quadri con esclusione degli apprendisti in forza al 1.4.2017 e al 31.10.2016 (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte).
Gli importi saranno versati per il tramite di Ebav e saranno aggiuntivi alla quota di adesione contrattuale al Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (come Solidarietà Veneto) scelto dal lavoratore cui saranno indirizzate le somme di cui al punto precedente.

La quota aggiuntiva una tantum di previdenza complementare non sarà versata in caso di passaggio in qualifica da contratto di apprendistato avvenuto tra il 1/11/16 ed il 31/3/17. Il versamento sarà effettuato dall'azienda nei mesi di competenza congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01 sulla base delle regole di versamento già previste per le quote Ebav.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente alle scadenze indicate, alla previdenza complementare sarà versato l'intero importo spettante o la quota residua.
Nel caso di lavoratori part time con orario pari od inferiore al 50% le quote indicate nella tabella che segue andranno convenzionalmente proporzionate sulla base della percentuale del 50%.

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta sulla base dell'orario medio svolto nel periodo di riferimento.

DESTINATARI	LUGLIO 2017
GRUPPO A TUTTI I LIVELLI	€ 20
GRUPPO B TUTTI I LIVELLI	€ 16
APPRENDISTI	NON PREVISTO

UNA TANTUM RETRIBUTIVA REGIONALE

ART 28.2. CCRL del 14.4.17

PANIFICATORI

REQUISITI UNA TANTUM RETRIBUTIVA DA EROGARE IN BUSTA PAGA:

a. destinatari : operai, impiegati e quadri (ESCLUSI APPRENDISTI)
b. requisiti destinatari :(1) essere in forza 1.4.2017 (2) in forza al 31.10.2016 con la medesima categoria legale ; (entrambe le condizioni devo essere soddisfatte)
c. periodo di riferimento (P.D.R.): 1.11.16-->31.3.17 = 5 mesi; in tale periodo per ogni destinatario vanno calcolate le sole ore ordinarie
d. monte ore periodo (M.O.P.) = ore effettivamente lavorate nel periodo di riferimento dal destinario (escluso straordinario/escluso supplementare)
e. importo orario convenzionale (I.O.C)= si deve prendere l'importo totale del PDR come tabella e dividerlo/ 865 ore (ogni tranche è al 50%)
f. importo è omnicomprensivo di ogni istituto diretto/ indiretto/ differito esempio 13^/ ferie/ festività/ TFR/ ecc.
g. periodo erogazione = paghe di luglio 2017 e luglio 2018; se cessazione prima il totale residuo erogato per intero nell'ultima retribuzione
h. eventuali emolumenti riconducibili all'EET del CCRL 2015 erogati nel periodo di riferimento possono essere assorbiti fino a concorrenza dell'U.T.

IMPORTO DA EROGARE IN BUSTA PAGA A TITOLO DI UNA TANTUM: è quello pari alle ore ordinarie lavorate nel periodo di riferimento moltiplicate per gli importi orari (i.o.c.) specificati in tabella seguente per ogni livello contrattuale.

PANIFICATORI NR. 23	1^ RATA 7.2017		2^ RATA 3.2018		TOTALE	
LIVELLO	***IMPORTO CCRL***	**IMPORTO ORARIO CONVENZ. (I.O.C.)**	***IMPORTO CCRL***	**IMPORTO ORARIO CONVENZ. (I.O.C.)**	***IMPORTO CCRL***	**IMPORTO ORARIO CONVENZ. (I.O.C.)**
A1 S	***61,00***	**0,07052**	***61,00***	**0,07052**	***122,00***	0,14104
A1	***51,00***	**0,05896**	***51,00***	**0,05896**	***102,00***	0,11792
A2	***44,50***	**0,05145**	***44,50***	**0,05145**	***89,00***	0,10289
A3	***36,00***	**0,04162**	***36,00***	**0,04162**	***72,00***	0,08324
A4	***31,00***	**0,03584**	***31,00***	**0,03584**	***62,00***	0,07168
B1	***35,50***	**0,04104**	***35,50***	**0,04104**	***71,00***	0,08208
B2	***19,00***	**0,02197**	***19,00***	**0,02197**	***38,00***	0,04393
B3S	***16,00***	**0,01850**	***16,00***	**0,01850**	***32,00***	0,03699
B3	***15,00***	**0,01734**	***15,00***	**0,01734**	***30,00***	0,03468
B4	***12,50***	**0,01445**	***12,50***	**0,01445**	***25,00***	0,02890
APPRENDISTI (professionalizzante)	**no**	**no**	**no**	**no**	**no**	**no**

ERT: ELEMENTO RETRIBUTIVO REGIONALE TRANSITORIO ART 28.1 CCRL del 14.4.17

PANIFICATORI

ELEMENTO TRANSITORIO REGIONALE

da erogare a:

- operai
- impiegati
- quadri

dipendenti delle aziende artigiane settore panificatori, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate.

PERIODO DI EROGAZIONE:

dal 1/4/2017 e sino al 30/06/2019

A partire dal **1 luglio 2019** l'ERT decadrà e non sarà più erogato, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato (anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale) il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell'elemento partirà dal 1 mese successivo all'inizio del 4° anno.

LIVELLI	ERT PANIFICATORI CCRL VENETO DEL 14.4.17	
	mensile	orario
A1 S	21,20	0,12254
A1	17,70	0,10231
A2	14,80	0,08555
A3	11,30	0,06532
A4	9,40	0,05434
B1	13,00	0,07514
B2	6,90	0,03988
B3S	5,80	0,03353
B3	5,60	0,03237
B4	4,50	0,02601
APPRENDISTI (solo professionalizzante)	Da 37° mese (importi vedi tabella)	

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e s.m.i.
Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:

- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1 aprile 2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ERT sarà elevato dal 50% al 100%.

ELIMINAZIONE PRECEDENTI VOCI RETRIBUTIVE REGIONALI E TERRITORIALI

ART 28.1. E 36 CCRL 14.4.17

Cessano di essere erogati:

- EET del CCRL 13 maggio 2015
- Elemento provinciale integrativo previsto dal CCPL del 31.10.1994

In ragione dell'istituzione del nuovo sistema imperniato sull'ERT e sulla quota di versamento alla previdenza complementare inoltre il coefficiente al fine del calcolo della gratifica viene uniformato a 173 ore per tutti i livelli come previsto dal ccnl in vigore.

E.R.R
ART 35 CCRL DEL 14.4.17

PANIFICATORI

Viene confermata altresì l'erogazione dell'ERR (elemento retributivo regionale) previsto dall'accordo interconfederale del 23 agosto 1989, da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi gli apprendisti (in misura fissa 100%) e pari ad € 0,44 mensili (€ 0,00254 orarie).
L'ERR sarà mantenuto con voce distinta nel cedolino paga.

MODULISTICA

CCRL 2017 ALIMENTARISTI ARTIGIANI, NON ARTIGIANI, PANIFICATORI ***ALLEGATO 1***

DA ALLEGARE AL CEDOLINO PAGA DI APRILE 2017 OPPURE DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE SE SUCCESSIVA AL 14/4/2017

SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE

Con la sigla del CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani e panificatori è stata prevista l'istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare

Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta.

Come da molti rilevato dalla recente informativa INPS (busta arancione) emergono chiaramente gli effetti che l'attuale sistema pensionistico avrà sulle aspettative di reddito al momento del pensionamento.

In particolare, nel medio e lungo termine l'assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.

Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un'integrazione dell'assegno pensionistico pubblico.

Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l'accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell'assegno pubblico.

Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il **Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato** cui versare la quota di adesione contrattuale.
Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell'assegno pensionistico.

Sulla base delle somme versate, che sono a carico del datore di lavoro, sarà costituita all'interno del fondo prescelto una posizione individuale a Lei intestata e potrà richiederne la restituzione nei casi previsti (risoluzione del rapporto di lavoro, pensionamento) oppure un anticipo secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Per questo è indispensabile che la SV restituisca la presente lettera indicando il Fondo di riferimento presso cui sarà versata la sua quota.

I Fondi negoziali dell'artigianato cui potrà destinare l'aumento regionale sono i seguenti:

- Il fondo nazionale di previdenza complementare FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo,137 - che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell'artigianato tel. 800586580 (sito web: www.fondofonte.it)
- Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETA' VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Fratelli Bandiera n. tel. 041940561 (sito web: *www.solidarietaveneto.it/*; facebook: solidarietà veneto fondo)

Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati.
La preghiamo di restituire al datore di lavoro entro il 30 GIUGNO 2017 (oppure entro 90 giorni nel caso di nuova assunzione) una copia della presente indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:

Il/La sottoscritto/sottoscritta …….

dipendente dell'azienda ……. con sede a …….

intende destinare la quota di adesione prevista dal CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani, Panificazione al seguente FONDO NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ARTIGIANATO:

SOLIDARIETA' VENETO

FON.TE

Data……. Firma …….

SERVIZIO DI MUTUALITA' ARTIGIANA

I costi per l'infortunio, la malattia, la gravidanza del personale dipendente vengono azzerati grazie al Servizio Mutualità Artigiana.

Contattaci!

Piazza delle Istituzioni, 34/a - 31100 Treviso
Tel. 0422.433300 Fax 0422.433330
E-mail: categorie.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

Confartigianato IMPRESE MARCA TREVIGIANA

ACCORDO CON I DIPENDENTI SULLA VARIABILITA' PLURIMENSILE SUPERIORE AI 6 MESI (ART. 8)

Alla c.a.
COMMISSIONE BILATERALE
c/o comitato categoria Alimentaristi e Panificatori di Ebav
per il tramite di
CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA
Pec: cmtlavoro@legalmail.it

MATR. EBAV……..

Tra la ditta ……... sita in …… in via …… e rappresentata dal sig. …… ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto l'art. 8 del CCRL alimentaristi del 14 APRILE 2017 si conviene a decorrere dal ……..…… e sino al ……..…… di adottare:

la variabilità plurimensile dell'orario di lavoro superiore ai 6 mesi;
(oppure)
prolungare oltre i 6 mesi e sino al …….. la variabilità plurimensile dell'orario di lavoro iniziata il ……..……

con le seguenti caratteristiche:

dalla data soprassegnata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (ovvero l'orario pattuito nel caso di part time) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario.
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale. Per tali ore sarà riconosciuta la sola maggiorazione dell'8%.
Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore), o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.
Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con l'applicazione della maggiorazione del 23%.
L'azienda provvederà ad inviare il presente testo alla Commissione Bilaterale.

Data ……

……
Il legale rappresentante

I LAVORATORI

.....
(nome e cognome) firma
.....
(nome e cognome) firma
.....
(nome e cognome) firma
.....
(nome e cognome) firma
.....
(nome e cognome) firma
.....
(nome e cognome) firma
.....
(nome e cognome) firma
.....
(nome e cognome) firma
.....
(nome e cognome) firma
.....
(nome e cognome) firma

COMUNICAZIONE PER ESTENSIONE SINO A 12 MESI MEDIA DURATA MASSIMA (ART. 9)

Alla c.a.
COMMISSIONE BILATERALE
c/o comitato categoria Alimentaristi e Panificatori di Ebav
per il tramite di
CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA
Pec: cmtlavoro@legalmail.it

Il sottoscritto_____

titolare dell'impresa _____

Cod. fisc. / p. IVA _____ Ragione Sociale _____

Indirizzo _____ CAP _____ Comune _____ Prov.___

Telefono_____ fax_____ e-mail_____

Attività svolta: _____ matr. EBAV_____

con la presente comunica che la propria azienda intende superare la durata massima dell'orario di lavoro di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolato come media in un periodo di 6 mesi.
L' estensione sino a 12 mesi del periodo di calcolo della media è dovuta a ragioni obiettive, tecniche ed inerenti l'organizzazione del lavoro, per la seguente fattispecie prevista dal CCRL all'art. 9:

……
……
……
(descrivere sinteticamente la ragione da cui deriva tale estensione)

_____ _____
Data (firma datore di lavoro)

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana_____ **e-mail** _____

ELEVAZIONE CONTRATTI A TERMINE PER UNA UNITA' (ART.13)

Alla c.a.
COMMISSIONE BILATERALE
c/o comitato categoria Alimentaristi e Panificatori di Ebav
per il tramite di
CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA
Pec: cmtlavoro@legalmail.it

MATR. EBAV……

Il/La sottoscritto/a _____

legale rappresentante dell'impresa _____

sita a _____ in via _____ partita IVA _____matr. Ebav _____

con la presente **comunica** che a decorrere dal _____ assumerà con contratto a termine **una unità aggiuntiva** rispetto al limite massimo dei contratti a termine previsto dal CCNL.

L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:

Confartigianato IMPRESE MARCA TREVIGIANA

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO **allegando l'ultima denuncia modello B01 e B02** .

Data _____

Firma

_____

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana_____ **e-mail** _____

RICHIESTA DI PARERE PER CONTRATTI A TERMINE (ART.13)

Alla c.a.
COMMISSIONE BILATERALE
c/o comitato categoria Alimentaristi e Panificatori di Ebav
per il tramite di
CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA
Pec: cmtlavoro@legalmail.it

MATR. EBAV……

Il/La sottoscritto/a _____

legale rappresentante dell'impresa _____

sita a _____ in via _____ partita IVA

_____ matr. Ebav _____

avendo già usufruito dell' unità aggiuntiva con contratto a termine rispetto al limite massimo previsto dall'art. 13 (vedi comunicazione inoltrata il ……) con la presente chiede di poter assumere ulteriori …….. lavoratori con contratto a termine per le seguenti necessità produttive:

……

……

……

L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:

Confartigianato IMPRESE MARCA TREVIGIANA

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO **allegando l'ultima denuncia modello B01 e B02** .

Data _____

Firma

_____

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana_____ **e-mail** _____

SANI IN FAMIGLIA

PROTEGGI CHI AMI DI PIÙ

LA COPERTURA CHE RIMBORSA LE SPESE MEDICHE DI CONIUGI, CONVIVENTI E FIGLI DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

COS'È SANI IN FAMIGLIA

SANI IN FAMIGLIA è la possibilità, per i dipendenti delle aziende artigiane, di ottenere il rimborso di tutte le spese per le prestazioni mediche di: **coniugi, conviventi e figli di età compresa tra i 2 e i 30 anni.**

PER INFORMAZIONI E ADESIONI:

- recati presso uno dei 200 sportelli SANI.IN.VENETO
- visita il sito www.saninveneto.it

PIÙ DI 3.600 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI MEDICHE

RIMBORSATI MEDIAMENTE ENTRO DUE SETTIMANE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

È un servizio di: SANI.IN.VENETO

Fondo di assistenza sanitaria integrativa costituito da:

Confartigianato Imprese Veneto · CNA Veneto · CASARTIGIANI VENETO · CGIL VENETO · CISL VENETO · UIL VENETO

Partner assicurativo: RBM Assicurazione Salute

TABELLE PAGA
SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO

SETTORE ALIMENTARISTI ARTIGIANI

Nr. 25

Confartigianato IMPRESE MARCA TREVIGIANA

Solidarietà Veneto FONDO PENSIONE

SANI.IN.VENETO fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori dell'artigianato

EBAV ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO

Retribuzioni in vigore dall' 01/04/ 2017

Divisore 173 coefficiente giornaliero 26

ERR 0,44 (0,00254)

Contigenza e edr conglobati in tabellare dal 1.5.2010

N.B. 1S IND.FUNZIONE	36,15 €	CCNL 19.11.2013 E INTEGRAZIONE DEL 10.12.13; CCNL DEL 23.2.2017 E INTEGRAZIONE DEL 6.3.2017

C - L		1S quadro	1 impiegato amm.tec. Direttivo	2 imp. Concetto tec. Amm.	3A imp. concetto operaio spec.	3 impiegato di concetto operaio spec.	4 impiegato d'ordine operaio spec.	5 imp d'ordine Operaio qualificato	6 operaio comune
retribuzione tabellare conglobata con contigenza e edr dal'1.5.2010	M	2.088,76	1875,38	1716,82	1.599,85	1513,23	1451,51	1384,49	1295,33
CCNL 23.2.2017	O				(9,24769)	(8,74699)	(8,39023)	(8,00283)	(7,48746)
E.R.R.	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	O				(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
TOTALE	M	**2.089,20**	**1.875,82**	**1.717,26**	**1.600,29**	**1.513,67**	**1.451,95**	**1.384,93**	**1.295,77**
	O				**(9,25023)**	**(8,74954)**	**(8,39277)**	**(8,00538)**	**(7,49000)**
prova art.20 ccnl		6 mesi	6 mesi	5 mesi	4 mesi	3 mesi	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese
Incremento Retributivo Regionale da 1.11.1995 al 31.3.2017. CESSATO DA 1.4.2017	M	*66,62*	*55,26*	*47,51*	*42,35*	*37,70*	*34,60*	*31,50*	*27,37*
	O				*(0,24480)*	*(0,21792)*	*(0,20000)*	*(0,18208)*	*(0,15821)*

N.B. PREVISTA INDENNITA' MANEGGIO DENARO (ART.40 CCNL)= 7% RETRIBUZIONE TABELLARE SOLO IN PRESENZA DI RESPONSABILITA' PER ERRORE FINANZIARIO

UNA TANTUM CCNL 23.2.17	periodo riferimento 14 MESI	1^ rata paghe maggio 2017	2^ rata paghe maggio 2018	totale
operai e impiegati	1.1.2016-->28.2.2017	€ 75,00	€ 75,00	€ 150,00 importo 1 mese = € 10,71
apprendisti	1.1.2016-->28.2.2017	€ 52,50	€ 52,50	€ 105,00 importo 1 mese = € 7,50

NOTE (0) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 23.2.17 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato;per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (1) non rilevano per la presenza nel periodo le assenze per servizio militare,facoltativa post partum , sospensioni mancanza lavoro CIGO/CIGD (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato , mese intero sole se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) omnicomprensivo di ogni istituto diretto,indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità , tali AFAC cessano dal 1.3.17 (4)tassazione separata 12/14 tassazione ordinaria 2/12

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.22.1 CCRL DEL 14.4.2017 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 14.4.17 in poi.

DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	modalità versamento come quelle per EBAV (vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)	
	FULL TIME	PART TIME ≤ 50%				
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	1.4.2017-->30.6.2019	10%	EBAV B01	quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 6,50		10%	EBAV B01	

ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.21.1 CCRL 14.4.2017 (DA 1.4.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.)

Ai lavoratori OPERAI.IMPIEGATI,QUADRI (Per lavoratori con apprendistato professionalizzante solo da primo mese successivo all'inizio del quarto anno se completato il terzo anno di contratto anche con datori di lavoro diversi se medesima qualifica contrattuale) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto degli alimentaristi dal 1.4.2017 al 30.6.2019 è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonchè il periodo di astensione obbligatoria per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante per un massimo di 5 mesi, a partire dal 1.4.2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ert sarà elevato al 100% . Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL avvenuto all'interno dell'azienda.

E.R.T. dal 1.4.17 al 30.6.19

	ERT ALIMENTARISTI ARTIGIANI VENETO	
	mensile	orario
1s	130,00	0,75145
1	104,00	0,60116
2	85,00	0,49133
3/a	73,00	0,42197
3	62,00	0,35838
4	55,00	0,31792
5	48,00	0,27746
6	38,00	0,21965
APPRENDISTI	DAL 37° mese	

L'E.R.T è escluso ai fini del computo del TFR ed include omnicomprensivamente le incidenze su ferie gratifiche e/o tredicesima (mensilità. Non detassabile non avendo i requisiti di cui alla L.208/2015 e s.m.i.

UNA TANTUM RETRIBUTIVA ART. 21.2. CCRL del 14.4.2017

A-destinatari : operai impiegati quadri (ESCLUSI APPRENDISTI)
B-requisiti destinatari :(1) essere in forza 1.4.2017 (2) in forza al 31.10..2016 con la medesima categoria legale ; (1)+(2)
C-periodo di riferimento (P.D.R.): 1.11.16-->31.3.17 = 5 mesi; in tale periodo per ogni destinatario vanno calcolate le sole ore ordinarie
D-monte ore periodo (M.O.P.) = ore effettivamente lavorate nel PDR dal destinario (no straordinario/no supplementare)
E-importo orario convenzionale (I.O.C)= si deve prendere l'importo totale del PDR come tabella e dividerlo/ 865 ore (ogni tranche è al 50%) importo è omnicomprensivo di ogni istituto diretto/indiretto/differito esempio 13^/ferie/festività/TFR/ecc.
F-periodo erogazione = paghe di luglio 2017 e luglio 2018; se cessazione prima il totale residuo erogato per intero nell'ultima retribuzione eventuali emolumenti riconducibili all'EET del CCRL 2015 erogati nel periodo di riferimento possono essere assorbiti fino a concorrenza dell'U.T.;

UNA TANTUM RETRIBUTIVA

	1^rata paghe luglio 2017		2^rata paghe luglio 2018		TOTALE	
	IMPORTO CCRL	IMPORTO ORARIO CONVENZ.	*IMPORTO CCRL*	IMPORTO ORARIO CONVENZ.	*IMPORTO CCRL*	IMPORTO ORARIO CONVENZ.
1s	*150,00*	0,17341	*150,00*	0,17341	*300,00*	0,34682
1	*121,00*	0,13988	*121,00*	0,13988	*242,00*	0,27977
2	*100,00*	0,11561	*100,00*	0,11561	*200,00*	0,23121
3/a	*86,00*	0,09942	*86,00*	0,09942	*172,00*	0,19884
3	*72,50*	0,08382	*72,50*	0,08382	*145,00*	0,16763
4	*65,00*	0,07514	*65,00*	0,07514	*130,00*	0,15029
5	*57,50*	0,06647	*57,50*	0,06647	*115,00*	0,13295
6	*45,00*	0,05202	*45,00*	0,05202	*90,00*	0,10405
apprendisti	no	no	no	no	no	no

UNA TANTUM PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.22.2 CCRL 14.4.2017

I DESTINATARI, I REQUISITI DESTINATARI, IL PERIODO DI RIFERIMENTO, sono gli stessi previsti per l'erogazione dell'una tantum retributiva

escluso dalla base di calcolo del TFR; comprensivo di ogni istituto retributivo diretto, indiretto, differito di origine legale o contrattuale;deve essere erogato per intero anche in caso di dimissioni o licenziamento anticipato rispetto alle 2 date di pagamento previste;per beneficiari part time che avessero avuto un' articolazione oraria ridotta pari o inferiore al 50% l'importo indicato nelle tabelle andrà ridotto della metà: Totale part time pari o inferiore al 50% = 25€ ; in caso di part time PTOS la quota sarà dovuta sulla base dell'orario medio svolto nel periodo di riferimento; non previsto in caso di passaggio in qualifica da apprendistato professionalizzante avvenuto tra il 1.11.16 e il 31.3.17; essendo forma di previdenza complementare su tali quote si applica la più vantaggiosa contribuzione INPS di solidarietà (10%) rispetto a quella ordinaria inps carico ditta (circa 27% a cui

Solidarietà Veneto
FONDO PENSIONE

UNA TANTUM PREVIDENZA

	1^ rata paghe luglio 2017	2^ rata paghe marzo 2018	TOTALE
	IMPORTO CCRL	IMPORTO CCRL	IMPORTO CCRL
1s	25,00	25,00	50,00
1	25,00	25,00	50,00
2	25,00	25,00	50,00
3/a	25,00	25,00	50,00
3	25,00	25,00	50,00
4	25,00	25,00	50,00
5	25,00	25,00	50,00
6	25,00	25,00	50,00
appprendisti	no	no	no

CONTRATTO A TERMINE PER IL REINSERIMENTO T.D.R. (CCNL 23.2.17 ART.59 E ARTT.19--29 d.LGS.81/15)	Nr. 25	01/04/ 2017

solo con soggetti che alternativamente : (1) abbiano più di 40 anni di età (2) siano lavoratori disoccupati quelli che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato attività autonoma siano alla ricerca nuova occupazione ossia in possesso all'atto di stipula della DID rilasciata dal centro dell'impiego anche on line (3) siano lavoratori svantaggiati ai sensi del Decreto ML 20.3.2013 e smi

LIVELLO FINALE SPETTANTE PER LE MANSIONI PER IL CUI SVOLGIMENTO E' STATO SIGLATO IL T.D.	1S	1	2	3A	3	4	5
primo 50% della durata stabilita (Tabellare+ERR 2 liv.inf.)	1.717,26	1.600,29	1.513,67	1.451,95	1.384,93	1.295,77	1.295,77
restante 50% della durata stabilita (Tabellare + ERR 1 liv.inf.)	1.875,82	1.717,26	1.600,29	1.513,67	1.451,95	1.384,93	1.295,77
durata minima	es.1 mese	es.1 mese	es.1 mese	es.1 mese	es.1 mese	es.1 mese	es.1 mese
durata massima da ccnl comprensivi di proroghe e rinnovi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi

(1)periodo di prova come per livello finale (2) obbligatorio erogare 24 ore di formazione in ditta comprensive della formazione sicurezza per supporto chiedere a confartigianato formazione 0422.433.250 (3)periodo di comporto 70 gg per sommatoria di malattia (4)per il resto come TD normale (5)ove confermato in indeterminato il periodo di reinserimento si computa per anzianità aziendale es.scatti(6)no con soggetti che hanno già avuto un lavoro subordinato con il medesimo datore nei 12 mesi precedenti(7) limiti massimi = 2 T.D.R. per ditte da zero a 5 dipendenti indeterminati / apprendisti ; 3 T.D.R. aziende con più di 5 dipendenti indeterminati/apprendisti nel rispetto della regola generale per cui 1 TD ogni 2 indeterminati/apprendisti in forza

Apprendistato professionalizzante alimentaristi artigiani

nr.25

Assunti con art. 44 D.lgs. 81/2015 dal 25.6.15

Assunti con art.4 D.lgs.167/11 dal 1.12.13 al 24.6.15

Assunti con art.47 c.4 D.lgs.81 15 dal 14.4.2017 *Valido anche per lavoratori con più di 29 anni se disoccupati e beneficiari di un trattamento di disoccupazione con 100% della retribuione per tutto il periodo di apprendistato (si applica da subito la percentuale più alta prevista dalla tabella)*

AL: 01/04/ 2017

N.B.PER QUALIFICAZIONE VEDERE SEMPRE IL CCNL ART.22 DECLARATORIE DI CIASCUN LIVELLO QUI RIPORTATE A TITOLO SOLO ESEMPLIFICATIVO

ERT *

ERT DECORRE DA 37° MESE IN BASE A % IN ATTO NELLO SCAGLIONE DI RIFERIMENTO

1° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	DURATA 60 MESI	%	retribuzione			err	totale ora	tot.mese	MESE	ORA
1S	1-->12	70	8,4516			0,00254	8,4542	1.462,57	0	0
	13-->24	75	9,0553			0,00254	9,0579	1.567,01	0	0
quadri	25-->42	84	10,1420			0,00254	10,1445	1.755,00	109,20	0,63121
	43-->54	91	10,9871			0,00254	10,9897	1.901,21	118,30	0,68382
	55-->60	100 *	11,6442			0,00254	11,6467	2.014,89	125,37	0,72471
1	1-->12	70	7,5882			0,00254	7,5908	1.313,21	0	0
	13-->24	75	8,1303			0,00254	8,1328	1.406,98	0	0
imp.direttivi,amministrativi,tecnici	25-->42	84	9,1059			0,00254	9,1084	1.575,76	87,36	0,50497
	43-->54	91	9,8647			0,00254	9,8673	1.707,04	94,64	0,54705
	55-->60	100 *	10,4547			0,00254	10,4572	1.809,10	100,30	0,57977
2° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	**DURATA 60 MESI**	**%**	**min**			**err**	**totale**	**tot.mese**	**MESE**	**ORA**
2	1-->12	70	6,9467			0,00254	6,9492	1.202,21	0	0
	13->24	75	7,4429			0,00254	7,4454	1.288,06	0	0
	25-->30	90	8,9314			0,00254	8,9340	1.545,58	0	0
impiegati concetto	31-->48	95	9,4276			0,00254	9,4302	1.631,42	80,75	0,46676
	49-->60	100 *	9,5707			0,00254	9,5733	1.656,18	81,98	0,47385
3A	1-->12	70	6,4734			0,00254	6,4759	1.120,34	0	0
	13->24	75	6,9358			0,00254	6,9383	1.200,33	0	0
operai specializzati	25-->30	90	8,3229			0,00254	8,3255	1.440,31	0	0
impiegati concetto	31-->48	95	8,7853			0,00254	8,7878	1.520,30	69,35	0,40087
1° PASTICCERE,1°CUOCO,1°GELATIERE;1°BANCONIERE	49-->60	100 *	8,9187			0,00254	8,9212	1.543,37	70,40	0,40695
3	1-->12	70	6,1229			0,00254	6,1254	1.059,70	0	0
	13->24	75	6,5602			0,00254	6,5628	1.135,36	0	0
operai specializzati	25-->30	90	7,8723			0,00254	7,8748	1.362,35	0	0
impiegati ordine	31-->48	95	8,3096			0,00254	8,3122	1.438,01	58,90	0,34046
2° PASTICCERE,2° GELATIERE,2°CUOCO, 2° BANCONIERE	49-->60	100 *	8,4358			0,00254	8,4383	1.459,83	59,79	0,34563
4	1-->12	70	5,8732			0,00254	5,8757	1.016,50	0	0
	13->24	75	6,2927			0,00254	6,2952	1.089,07	0	0
operai specializzati	25-->30	90	7,5512			0,00254	7,5538	1.306,80	0	0
impiegati d'ordine	31-->48	95	7,9707			0,00254	7,9733	1.379,37	52,25	0,30202
	49-->60	100 *	8,0917			0,00254	8,0943	1.400,31	53,04	0,30661
3° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	**DURATA 42 MESI**	**%**	**min**			**err**	**totale**	**tot.mese**	**MESE**	**ORA**
5	1-->12	70	5,6020			0,00254	5,6045	969,58	0	0
operai qualificati / imp.d'ordine	13-->18	75	6,0021			0,00254	6,0047	1.038,81	0	0
PASTICCERE,GELATIERE,CUOCO,BANCONIERE,	19-->36	95	7,6027			0,00254	7,6052	1.315,71	0	0
COMMESSO,CASSIERE,MAGAZZINIERE,SFOGLINA,ECC.	37-->42	100 *	7,7181			0,00254	7,7207	1.335,67	46,29	0,26759

PER P.F.I 7 PROFILI FORMATIVI VEDI ALL.CCNL 19.11.2013

NOTE : (*) la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello (1) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova non superiore a quello previsto per il livello finale (2) la malattia degli apprendisti è gestita come stabilito per la generalità dei lavoratori non apprendisti ai sensi dell'art.44 del ccnl e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Inps in materia (3) la durata del preavviso è analoga a quella prevista per il liv.di destinazione finale dal ccnl (4)recesso ai sensi del 2118 c.c. e art.42 co.4 D.lgs 81.15: è stato chiarito che il periodo di preavviso decorre dal termine del periodo di apprendistato e non dal termine del periodo di formazione;durante il preavviso continua a trovare applicazione l'agevolazione contributiva prevista ; la malattia insorta durante il preavviso non lo sospende (5)si proroga la durata finale per malattia infortunio sospensione ebav cig deroga altra causa superiore a complessivi 60 giorni (sono utili porzioni di almeno 20gg di assenza) art.42 co.5 let.g D.lgs.81/15 (6) previsto apprendistato a tempo parziale senza riproporzionamento ore di formazione professionalizzante (restano 80 ore medie/annue) .

*** ERT : CCRL 14.4.17+12.5.17 PER EROGAZIONE VEDI NOTA SU TABELLA PRINCIPALE DAL 1.4.17 AL 30.6.19**

7 profili formativi per stesura corretta P.F.I. (1) addetto all'amministrazione e gestione aziendale (2) addetto alla ricerca e allo sviluppo del prodotto/processo (3) operatori di produzioni compresi i pasticceri (4) addetto alla logistica (5) addetto commerciale e comunicazione (6)addetto ai sistemi informativi (7) addetto al banco (rosticceria,pasticceria,friggitoria,ecc.)

Apprendistato Professionalizzante alimentari artigiani

nr.25

assunti art.44 co.8 D.lgs.81/2015 (dal 25.6.2015) e ccnl 19.11.13

assunti art.4 co.5 D.lgs.167/11 e ccnl 19.11.13

AL: 01/04/ 2017

APPRENDISTI PER CICLI STAGIONALI

ERT *

ERT DECORRE DA 37° MESE IN BASE A % IN ATTO NELLO SCAGLIONE DI RIFERIMENTO

2° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	DURATA 5 anni (60 mesi)	settimane	%	I.A.C.S.= indennità apprendista cicli stagionali min	err	I.A.C.S.	totale	tot.mese	MESE	ORA
4	1-->12	circa 52	70	5,8732	0,00254	0,34682	6,2225	1.076,50	0	0
	13->24	circa 52	75	6,2927	0,00254	0,34682	6,6420	1.149,07	0	0
operai specializzati	25-->30	circa 26	90	7,5512	0,00254	0,34682	7,9006	1.366,80	0	0
impiegati d'ordine	31-->48	circa 78	95	7,9707	0,00254	0,34682	8,3201	1.439,37	52,25	0,30202
	49-->60	circa 52	100 *	8,0917	0,00254	0,34682	8,4411	1.460,31	53,04	0,30661
		tot.circa 260								

3° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	DURATA 3 anni (36 mesi)		%	I.A.C.S.= indennità apprendista cicli stagionali min	err	I.A.C.S.	totale	tot.mese	MESE	ORA
5	1-->12	circa 52	70	5,6020	0,00254	0,34682	6,2956	1.089,14	0	0
operai qualificati / imp.d'ordine	13-->18	circa 26	75	6,0021	0,00254	0,34682	6,6958	1.158,37	0	0
PASTICCERE,GELATIERE,CUOCO,BANCONIERE,	19-->36	circa 78	95	7,6027	0,00254	0,34682	8,2963	1.435,27	0	0
COMMESSO,CASSIERE,MAGAZZINIERE,SFOGLINA,ECC.	37-->42	circa 26	100 *	7,7181	0,00254	0,34682	8,4118	1.455,23	46,29	0,26759
		tot.circa 182								

(1) si intendono qui recuperate tutte le note previste per il professionalizzante non stagionale (2) ferma la durata massima prevista per il livello finale nella lettera d'assunzione possono essere previste porzioni di prestazione a tempo determinato di almeno 14 settimane (stagionalità minima) anche non continuative in un periodo massimo di 12 mesi (3) per durate di apprendistato inferiori a 42 mesi (circa 182 settimane) l'ultima stagionalità deve essera avviata entro 48 mesi (4)per durate di apprendistato superiori a 42 mesi (circa 182 settimane) l'ultima stagionalità deve essera avviata entro 60 mesi (5) periodo di prova ridotto del 70 % (6) durata formazione professionale (80 ore annue va riproporzionata all'effettiva durata di ogni singola porzione di apprendistato stagionale (6) ERT dal 37° mese alle condizioni del CCRL 14.4.17 art.21.1 (7) nella lettera di assunzione di ogni singolo ciclo stagionale inserire i riferimenti di legge e articolo del CCNL che legittima i cicli stagionali e indicare gli stessi riferimenti nel campo note di COVeneto

*ERT : CCRL 14.4.17+12.5.17 PER EROGAZIONE VEDI NOTA SU TABELLA PRINCIPALE DAL 1.4.17 AL 30.6.19

APPRENDISTATO DUALE ALIMENTARISTI ARTIGIANI ART.43 D.lgs 81/2015 nr.25

Assunzioni dall' 1.9.2016 ai sensi del DGR Veneto 1050/2016 (ALLEGATO B), A.I. Artigiano Veneto del 1.9.16 e D.M. 12.10.2015 finalizzate al conseguimento dei titoli di istruzione/qualificazioni di cui sotto

I titoli di istruzione/qualificazioni per i quali si può procedere con l'assunzione sono quelli, secondo l'offerta della Scuola prescelta, riconducibili al repertorio nazionale (art.8 D.lgs.13/2013 e smi) nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni EQF.

QUALIFICA PROFESSIONALE:studenti iscritti a percorsi triennali di istruzione e formazione tra i 15 e 25 anni. **DURATA: MIN. 6 mesi MAX 36 mesi** (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.11/12/13) LIVELLO 3 EQF

DIPLOMA PROFESSIONALE:studenti iscritti a 4° anno di istruzione e form. professionale, in possesso di qual.trienn.coerente fino a 25 anni. **DURATA: MIN 6 mesi MAX 12 mesi** (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.14/15) LIVELLO 4 EQF

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE:studenti che hanno superato 1° anno di istruzione secondaria superiore dai 15 ai 25 anni. **DURATA:MIN 6 mesi MAX 48 mesi** (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.16/17) LIVELLO 4 EQF

E.R.R. erogato per importo orario intero	0,00254

** la retribuzione dell'apprendista è calcolata in percentuale sul valore del livello finale in riferimento all' anno di effettiva presenza in azienda e in base alla durata massima prevista dallo specifico percorso formativo (TITOLO DI STUDIO): 1° anno 51%; 2° anno 56%; 3° anno 65%; 4° anno 75% (maggiorate di 5 punti percentuali se studente maggiorenne)*

LIVELLO 2 — **impiegati di concetto**

MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *12	
	%*	ora	mese	%	ora
1--->12	51	5,06369	876,02	10	0,99492
dai 18 anni	56	5,55988	961,86	10	0,99492
13-->24	56	5,55988	961,86	10	0,99492
dai 18 anni	61	6,05607	1047,70	10	0,99492
25--->36	65	6,45302	1116,37	10	0,99492
dai 18 anni	70	6,94921	1202,21	10	0,99492
37--->48	75	7,44540	1288,06	10	0,99492
dai 18 anni	80	7,94160	1373,90	10	0,99492

LIVELLO 3A — **op.spec., imp. di concetto 1°pasticcere, 1°cuoco 1°gelatiere1° banconiere**

MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *12	
	%*	ora	mese	%	ora
1--->12	51	4,71886	816,36	10	0,92731
dai 18 anni	56	5,18125	896,36	10	0,92731
13-->24	56	5,18125	896,36	10	0,92731
dai 18 anni	61	5,64363	976,35	10	0,92731
25--->36	65	6,01354	1040,34	10	0,92731
dai 18 anni	70	6,47592	1120,34	10	0,92731
37--->48	75	6,93831	1200,33	10	0,92731
dai 18 anni	80	7,40069	1280,32	10	0,92731

LIVELLO 3 — **op.spec., imp. D'ordine 2°pasticcere, 2°cuoco 2°gelatiere2° banconiere**

MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *12	
	%*	ora	mese	%	ora
1--->12	51	4,46351	772,19	10	0,87724
dai 18 anni	56	4,90086	847,85	10	0,87724
13-->24	56	4,90086	847,85	10	0,87724
dai 18 anni	61	5,33821	923,51	10	0,87724
25--->36	65	5,68809	984,04	10	0,87724
dai 18 anni	70	6,12544	1059,70	10	0,87724
37--->48	75	6,56279	1135,36	10	0,87724
dai 18 anni	80	7,00014	1211,02	10	0,87724

LIVELLO 4 — **operai specializzati; impiegati d'ordine**

MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *12	
	%*	ora	mese	%	ora
1--->12	51	4,28156	740,71	10	0,84157
dai 18 anni	56	4,70107	813,29	10	0,84157
13-->24	56	4,70107	813,29	10	0,84157
dai 18 anni	61	5,12058	885,86	10	0,84157
25--->36	65	5,45619	943,92	10	0,84157
dai 18 anni	70	5,87571	1016,50	10	0,84157
37--->48	75	6,29522	1089,07	10	0,84157
dai 18 anni	80	6,71473	1161,65	10	0,84157

LIVELLO 5 — **op.spec., imp. D'ordine:pasticcere, cuoco,gelatiere,banconiere, cassiere, ecc..**

MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *12	
	%	ora	mese	%	ora
1--->12	51	4,08399	706,53	10	0,80283
dai 18 anni	56	4,48413	775,75	10	0,80283
13-->24	56	4,48413	775,75	10	0,80283
dai 18 anni	61	4,88427	844,98	10	0,80283
25--->36	65	5,20438	900,36	10	0,80283
dai 18 anni	70	5,60453	969,58	10	0,80283
37--->48	75	6,00467	1038,81	10	0,80283
dai 18 anni	80	6,40481	1108,03	10	0,80283

NOTE: ***1)*** *Necessaria stipula di specifico Protocollo tra azienda,genitori del minore e Istituzione Formativa,* ***2)*** *neccessario PFI sottoscritto tra azienda,genitore apprendista e istituzione formativa, (ALL.1 D.M. 12.10.2015)* ***3)*** *necessario tutor aziendale che in collaborazione con il tutor formativo compili il dossier individuale dell'apprendista;* ***4)*** *per le ore di formazione esterna (scuola)non è dovuta la retribuzione sezione 4.2 del PFI* ***5)*** *possibile prorogare di un anno con specifico aggiornamento del PFI nei casi previsti dalla DGR di riferimento.* ***6)*** *il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestati dall'istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento.* ***7)*** *RECESSO ALLA SCADENZA possibile nel rispetto del preavviso previsto per qualifica finale ai sensi art. 42 c.4 d.lgs.81/2015* ***8)*** *PREVIDENZA SOLIDARIETA' V.TO VERSAMENTO OBBLIGATORIO DI 250 EURO ANNUI A CARICO DITTA NELLE PAGHE DI LUGLIO o in quella relativa al mese di cessazione del rapporto.* ***9)*** *prevista prestazione premiale EBAV a favore dell'apprendista modello D61 di importo pari a 400 euro per 1 primi 12 mesi di contratto, 500 euro al termine dei 24 mesi e 600 euro al termine dei 36 mesi. incrementati del +40% (1°anno) + 45% (2° anno) + 50% (3°anno) in base risultati del rendimento* ***(10)*** *prevista prestazione EBAV ove l'aziende per gestire formazione interna nel dialogo con la Scuola si affida a Confartigianto Formazione (0422/433250) modello A61* ***(11)*** *maturazione ratei di ogni istituto diretto e differito solo su ore di lavoro (da indicare nel PFI sezione 4.3.)e mai sulle ore di formazione interna o esterna* ***(12)sono le ore indicate nel PFI pt.4.1 per le quali*** *la ditta deve versare l'aliquota contributiva Inps dovuta , la contribuzione dovuta a FSBA mentre non ha alcun effetto sugl i isituti diretti,indiretti,differiti di origine legale e/o contrattuale TFR compreso.*

APPRENDISTATO DUALE ALIMENTARISTI ARTIGIANI ART.45 D.lgs 81/2015 nr.25

assunzioni da 1.9.2016: DGR Veneto 1050/2016 (ALLEGATO B); A.I. Artigiano Veneto del 1.9.16 finalizzate al conseguimento dei titoli di istruzione di cui sotto

I titoli di istruzione/qualificazioni per i quali si può procedere con l'assunzione sono quelli indicati nel repertorio nazionale (art.8 D.lgs.13/2013 e smi) nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche EQF

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ITS (LIV 5 EQF) soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni in possesso di diploma di istruzione di livello secondario già iscritti a percorsi ITS. **Durata: min 6 mesi - max durata ordinamentale del percorso**

LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE E A CICLO UNICO (LIV 6-7 EQF) soggetti di età compresa tra i 18 e 29 già iscritti ai predetti corsi di studio universitari. **Durata: min 6 mesi - max durata ordinamentale del percorso**

MASTER DI I° E II° LIVELLO (LIV 7-8 EQF)soggetti di età non superiore a 29 anni in possesso di: Laurea triennale per l'accesso a master di I° livello o Laurea magistrale e a ciclo unico per l'accesso al master di II° livello. **Durata: min 6 mesi - max durata ordinamentale del percorso**

DOTTORATO DI RICERCA (LIV 8 EQF) soggetti di età non superiore a 29 anni già in possesso di laurea magistrale o a cliclo unico, già ammessi o inseriti ai corsi di dottorato di ricerca. **Durata: min 6 mesi - max durata ordinamentale del percorso**

ATTIVITA' DI RICERCA soggetti di età non superiore a 29 anni già in possesso di un titolo di studio universitario o iscritti ad un corso di studi universitario. **Durata: min 6 mesi - max 3 anni salvo proroga di un anno** per particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

E.R.R. erogato per importo orario intero	0,00254

**** la retribuzione dell'apprendista è calcolata in percentuale sul valore del livello finale in riferimento all' anno di effettiva presenza in azienda e in base alla durata massima prevista dallo specifico percorso formativo: 1° anno 80%; 2° anno 85%; 3° anno 90%; 4° anno 92%***

LIVELLO 1S	Quadri					LIVELLO 1	impiegati direttivi, amministrativi, tecnici				
MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) 11*		MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *11	
	%*	ora	mese	%	ora		%*	ora	mese	%	ora
1--->12	80	9,66155	**1671,45**	10	1,20992	1--->12	80	8,67482	**1500,74**	10	1,08658
13-->24	85	10,26524	**1775,89**	10	1,20992	13-->24	85	9,21684	**1594,51**	10	1,08658
25--->36	90	10,86892	**1880,32**	10	1,20992	25--->36	90	9,75886	**1688,28**	10	1,08658
37--->48	92	11,11040	**1922,10**	10	1,20992	37--->48	92	9,97566	**1725,79**	10	1,08658

LIVELLO 2	impiegati di concetto					LIVELLO 3A	op.spec., imp. di concetto 1°pasticcere, 1°cuoco 1°gelatiere1° banconiere				
MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *11		MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *11	
	%*	ora	mese	%	ora		%*	ora	mese	%	ora
1--->12	80	7,94160	**1373,90**	10	0,99492	1--->12	80	7,40069	**1280,32**	10	0,92731
13-->24	85	8,43779	**1459,74**	10	0,99492	13-->24	85	7,86308	**1360,31**	10	0,92731
25--->36	90	8,93398	**1545,58**	10	0,99492	25--->36	90	8,32546	**1440,31**	10	0,92731
37--->48	92	9,13245	**1579,91**	10	0,99492	37--->48	92	8,51042	**1472,30**	10	0,92731

LIVELLO 3	op.spec., imp. D'ordine 2°pasticcere, 2°cuoco 2°gelatiere2° banconiere					LIVELLO 4	operai specializzati; impiegati d'ordine				
MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *11		MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *11	
	%*	ora	mese	%	ora		%*	ora	mese	%	ora
1--->12	80	7,00014	**1211,02**	10	0,87724	1--->12	80	6,71473	**1161,65**	10	0,84157
13-->24	85	7,43749	**1286,69**	10	0,87724	13-->24	85	7,13424	**1234,22**	10	0,84157
25--->36	90	7,87484	**1362,35**	10	0,87724	25--->36	90	7,55375	**1306,80**	10	0,84157
37--->48	92	8,04978	**1392,61**	10	0,87724	37--->48	92	7,72156	**1335,83**	10	0,84157

LIVELLO 5	op.spec., imp. D'ordine:pasticcere, cuoco,gelatiere,banconiere, cassiere, ecc..				
MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *11	
	%	ora	mese	%	ora
1--->12	80	6,40481	**1108,03**	10	0,80283
13-->24	85	6,80495	**1177,26**	10	0,80283
25--->36	90	7,20509	**1246,48**	10	0,80283
37--->48	92	7,36515	**1274,17**	10	0,80283

NOTE: 1) *Necessaria stipula di specifico Protocollo tra azienda e Istituzione Formativa,* ***2)*** *neccessario PFI sottoscritto tra azienda,apprendista e istituzione formativa,* ***3)*** *necessario tutor aziendale che in collaborazione con il tutor formativo compila il dossier individuale dell'apprendista,* ***4*** *) per le ore di formazione esterna (scuola) sezione 4.2 del PFI non è dovuta la retribuzione,* ***5)*** *possibile prorogare di un anno con specifico aggiornamento del PFI nei casi previsti dalla DGR di riferimento.* ***6*** *) il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestati dall'istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento.* ***7)*** *RECESSO ALLA SCADENZA possibile nel rispetto del preavviso previsto per qualifica finale ai sensi art. 42 comma 4 d.lgs.81/2015* ***8)*** *Previdenza Fondo Solidarietà Veneto versamento obbligatorio di 250 euro nelle paghe di luglio o in*

9) prevista prestazione premiale EBAV a favore dell'apprendista modello D61 di importo pari a 300 euro per 1 primi 12 mesi di contratto, 400 euro al termine dei 24 mesi e 500 euro al termine dei 36 mesi; **(10)** prevista prestazione EBAV ove l'aziende per gestire formazione interna nel dialogo con la Scuola si affida a Confartigianto Formazione (0422/433250) modello A61 **(11)** maturazione ratei di ogni istituto diretto e differito solo su ore di lavoro (da indicare nel PFI sezione 4.3.)e mai sulle ore di formazione interna o esterna**(12)** sono le ore indicate nel PFI pt.4.1 per le quali la ditta deve versare l'aliquota contributiva Inps dovuta , la contribuzione dovuta a FSBA mentre non ha alcun effetto sugl i isituti diretti,indiretti,differiti di origine legale e/o contrattuale TFR compreso.

23/02/2017 FIRMA CCNL
DECORRENZA 1.1.2016
ESTESO CAMPO APPLICAZIONE AI PUBBLICI ESERCIZI
06/03/2017 VERBALE INTEGRATIVO CCNL CON TABELLE
01/03/2017 NUOVI MINIMI -AUMENTO
01/04/2017 Decorrenza del CCRL del 14.4.2017
01/04/2017 cessa maturazione rol ccrl 12.10.1993 (da 24 ore si passa a 16 come previsto dal ccnl)
01/04/2017 cessa voce retributiva IRR
01/04/2017 Decorre nuova voce retributiva ERT
01/04/2017 Decorrenza versamento mensile quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare
14/04/2017 sottoscrizione ccrl veneto
01/05/2017 una tantum ccnl 1^ rata
quote EBAV modifica importi
01/05/2017 variazione versamenti ebav di secondo livello
12/05/2017 protocollo aggiuntivo al ccrl 14.4.17 chiarimenti ERT /ecc
01/07/2017 erogazione prima tranche una tantum retributiva ccrl del 14.4.17
01/07/2017 erogazione prima tranche una tantum previdenziale ccrl del 14.4.17
01/01/2018 NUOVI MINIMI -AUMENTO
01/03/2018 erogazione seconda tranche una tantum previdenziale ccrl del 14.4.17
01/04/2018 MATERNITA' OBBLIGATORIA: l'importo orario dell'ert ai fini del computo
sarà elevato al 100% (da 1.4.17 al 31.3.2018 50%)
01/05/2018 una tantum ccnl 2^ rata
01/07/2018 erogazione seconda tranche una tantum retributiva ccrl del 14.4.17
01/12/2018 NUOVI MINIMI -AUMENTO
31/12/2018 SCADENZA CCNL 23.2.2017
30/06/2019 SCADENZA CCRL DEL 14.4.2017
01/07/2019 cessa erogazione ERT
01/07/2019 cessa versamento mensile quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare

TABELLE PAGA
SETTORE PANIFICATORI

Panificatori (ditte artigiane e non artigiane es.terziario/commercio/industria fino a 250 dipendenti) **CCNL 23.02.2017 nr.23**

Retribuzioni in vigore dall'	01/04/ 2017	
Divisore (anche per gratifica natalizia da 1.1.17)	173	
ERR	0,44	(0,00254)
EDR	10,33	(0,05971)

MENSILITA' 13		GRUPPO A: Personale addetto alla panificazione e altre attività produttive					GRUPPO B: Personale addetto a vendita,amministrazione,distribuzione				
CATEGORIA/LIVELLO		A. 1 Super Op.Sp.	A. 1 Op.Sp.	A. 2 Op.Q. 1 cat.	A. 3 Op.Q. 2 cat.	A. 4 Op.gen. Op.Com.	B. 1 Gerente Gestore Direttore	B. 2 cont.cass. autista comm.	B3 super; collaboratore vendita e preparazione prodotti	B. 3 Aiuto Comm.	B. 4 Pers. di Fatica
RETRIBUZIONE TABELLARE; da 1.5.10 congloba contig. e edr	O	10,20098	9,48347	8,88173	8,13283	7,70538	9,98740	8,20509	7,98543	7,72486	7,32618
	M	1764,77	1640,64	1536,54	1406,98	1333,03	1727,82	1419,48	1381,48	1336,40	1267,43
INDENNITA' SOSTITUTIVA art.33 ter ccnl	O	0,54780	0,50902	0,47763	0,43884	0,41647	0,5329	0,4418	0,4328	0,4194	*0,3971*
	M	94,77	88,06	82,63	75,92	72,05	92,19	76,44	74,87	72,56	68,69
E.R.R.	O	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254
	M	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)
TOTALE	O	**10,75133**	**9,99503**	**9,36191**	**8,57422**	**8,12439**	**10,52283**	**8,64948**	**8,42075**	**8,14682**	**7,72578**
	M	**1859,98**	**1729,14**	**1619,61**	**1483,34**	**1405,52**	**1820,45**	**1496,36**	**1456,79**	**1409,40**	**1336,56**
scatti anzianità 5 biennali (vedi art.34 bis ccnl)		*21,69*	*19,11*	*17,56*	*16,01*	*14,46*	*21,69*	*19,11*	*17,64*	*16,01*	*14,46*
PROVA art.20 CCNL		*5 mesi (era 3)*	*4 mesi (era 2 mesi)*	*2 mesi 1/2 (era 1 e 1/2)*	*1 mese 1/2*	*1 mese 1/2 (era 1)*	*5 mesi (era 3 mesi)*	*3 mesi (era 2 mesi)*	*3 mesi*	*1 mese 1/2*	*1 e 1/2 (era 1 mese)*

N.B. PREVISTA INDENNITA' MANEGGIO DENARO (ART.40 CCNL) PARI AL 7% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE SOLO IN PRESENZA DI RESPONSABILITA' PER ERRORE FINANZIARIO

PER I DIPENDENTI IN FORZA ALLA DATA DEL 31.10.2016 si è applicato il trattamento economico previsto dal CCPL integrativo di Treviso per le Aziende della panificazione del 31.10.1994; DA 1.4.17 TALE ELEMENTO CESSA PER TUTTI AI SENSI CCRL 14.4.17 ART.36 NORMA FINALE

UNA TANTUM CCNL 23.2.17	periodo riferimento 14 MESI	1^ rata paghe maggio 2017	2^ rata paghe maggio 2018	totale	NOTE (0) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 23.2.17 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato;per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (1) non rilevano per la presenza nel periodo le assenze per servizio militare,facoltativa post partum , sospensioni mancanza lavoro CIGO/CIGD (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato , mese intero sole se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) omnicomprensivo di ogni istituto diretto,indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità , tali AFAC cessano dal 1.3.17 (4)tassazione separata 12/14 tassazione ordinaria 2/12
operai e impiegati	1.1.2016-->28.2.2017	€ 75,00	€ 75,00	€ 150,00 importo 1 mese = € 10,71	
apprendisti	1.1.2016-->28.2.2017	€ 52,50	€ 52,50	€ 105,00 importo 1 mese = € 7,50	

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.29.1 CCRL DEL 14.4.2017 (SOLIDARIETA' VENETO O FONTE) per i dipendenti in forza dal 14.4.17 in poi.

DESTINATARI		VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	modalità versamento come quelle per EBAV (vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)	
		FULL TIME	PART TIME ≤ 50%				
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	A	€ 8,00	€ 4,00	1.4.17-->30.6.19	10%	EBAV B01	quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	B	€ 5,00	€ 2,50		10%	EBAV B01	
APPRENDISTI		NON PREVISTO					

ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.28.1 CCRL 14.4.2017 (DA 1.4.2017 AL 30.6.2019 ; SOSTITUISCE E.E.T. CESSATO AL 31.10.16)

Ai lavoratori OPERAI.IMPIEGATI,QUADRI (Per lavoratori con apprendistato professionalizzante solo da primo mese successivo all'inizio del quarto anno se completato il terzo anno di contratto anche con datori di lavoro diversi se medesima qualifica contrattuale) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto degli alimentaristi dal 1.4.2017 al 30.6.2019 è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonchè il periodo di astensione obbligatoria per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante per un massimo di 5 mesi, a partire dal 1.4.2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ert sarà elevato al 100% . Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL avvenuto all'interno dell'azienda.

E.R.T. NELLE PAGHE DAL 1.4.17 AL 30.6.19

	ERT PANIFICATORI CCRL VENETO DEL 14.4.17		EET (ccrl del 13.5.2015) fino al 31.10.2015		ERT rispetto ad EET	
	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
A1 S	21,20	0,12254	30,90	0,17861	-9,70	-0,05607
A1	17,70	0,10231	26,48	0,15306	-8,78	-0,05075
A2	14,80	0,08555	23,59	0,13636	-8,79	-0,05081
A3	11,30	0,06532	20,00	0,11561	-8,70	-0,05029
A4	9,40	0,05434	18,02	0,10416	-8,62	-0,04983
B1	13,00	0,07514	15,89	0,09185	-2,89	-0,01671
B2	6,90	0,03988	11,25	0,06503	-4,35	-0,02514
B3S	5,80	0,03353	10,27	0,05936	-4,47	-0,02584
B3	5,60	0,03237	10,00	0,05780	-4,40	-0,02543
B4	4,50	0,02601	8,93	0,05162	-4,43	-0,02561
APPRENDISTI	DAL 37° MESE vedi tabella		no	no	no	no

L'E.R.T è escluso dal computo del TFR ed include omnicomprensivamente le incidenze su ferie gratifiche e/o tredicesima mensilità. Non detassabile non avendo i requisiti di cui alla L.208/2015 e s.m.i.

UNA TANTUM RETRIBUTIVA ART. 28.2. CCRL del 14.4.2017

A-destinatari : operai impiegati quadri (ESCLUSI APPRENDISTI)
B-requisiti destinatari :(1) essere in forza 1.4.2017 (2) in forza al 31.10..2016 con la medesima categoria legale ; (1)+(2)
C-periodo di riferimento (P.D.R.): 1.11.16-->31.3.17 = 5 mesi; in tale periodo per ogni destinatario vanno calcolate le sole ore ordinarie
D-monte ore periodo (M.O.P.) = ore effettivamente lavorate nel PDR dal destinario (no straordinario/no supplementare)
E-importo orario convenzionale (I.O.C)= si deve prendere l'importo totale del PDR come tabella e dividerlo/ 865 ore (ogni tranche è al 50%) importo è omnicomprensivo di ogni istituto diretto/indiretto/differito esempio 13^/ferie/festività/TFR/ecc.
F-periodo erogazione = paghe di luglio 2017 e marzo 2018; se cessazione prima il totale residuo erogato per intero nell'ultima retribuzione eventuali emolumenti riconducibili all'EET del CCRL 2015 erogati nel periodo di riferimento possono essere assorbiti fino a concorrenza dell'U.T.;

UNA TANTUM RETRIBUTIVA

	1^ RATA 7.2017		2^ RATA 3.2018		TOTALE	
	IMPORTO CCRL	IMPORTO ORARIO CONVENZ. (I.O.C.)	IMPORTO CCRL	IMPORTO ORARIO CONVENZ. (I.O.C.)	IMPORTO CCRL	IMPORTO ORARIO CONVENZ. (I.O.C.)
A1 S	61,00	0,07052	61,00	0,07052	122,00	0,14104
A1	51,00	0,05896	51,00	0,05896	102,00	0,11792
A2	44,50	0,05145	44,50	0,05145	89,00	0,10289
A3	36,00	0,04162	36,00	0,04162	72,00	0,08324
A4	31,00	0,03584	31,00	0,03584	62,00	0,07168
B1	35,50	0,04104	35,50	0,04104	71,00	0,08208
B2	19,00	0,02197	19,00	0,02197	38,00	0,04393
B3S	16,00	0,01850	16,00	0,01850	32,00	0,03699
B3	15,00	0,01734	15,00	0,01734	30,00	0,03468
B4	12,50	0,01445	12,50	0,01445	25,00	0,02890
APPRENDISTI	no	no	no	no	no	no

UNA TANTUM PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.29.2 CCRL 14.4.2017

I DESTINATARI, I REQUISITI DESTINATARI, IL PERIODO DI RIFERIMENTO, sono gli stessi previsti per l'erogazione dell'una tantum retributiva

escluso dalla base di calcolo del TFR; comprensivo di ogni istituto retributivo diretto, indiretto, differito di origine legale o contrattuale;deve essere erogato per intero anche in caso di dimissioni o licenziamento anticipato rispetto alla data di pagamento prevista;per beneficiari part time che avessero avuto un' articolazione oraria ridotta pari o inferiore al 50% l'importo indicato nelle tabelle andrà ridotto della metà: Totale part time pari o inferiore al 50% = 25€ ; in caso di part time PTOS la quota sarà dovuta sulla base dell'orario medio svolto nel periodo di riferimento; non previsto in caso di passaggio in qualifica da apprendistato professionalizzante avvenuto tra il 1.11.16 e il 31.3.17; essendo forma di previdenza complementare su tali quote si applica la più vantaggiosa contribuzione INPS di solidarietà (10%) rispetto a quella ordinaria inps carico ditta (circa 27% a cui aggiungere IRAP) ;

Solidarietà Veneto
FONDO PENSIONE

UNA TANTUM PREVIDENZIALE

	lug-17
	IMPORTO CCRL
A1 S	20,00
A1	20,00
A2	20,00
A3	20,00
A4	20,00
B1	16,00
B2	16,00
B3S	16,00
B3	16,00
B4	16,00
APPRENDISTI	no

Panificatori (ditte artigiane e non artigiane es.terziario/commercio/industria fino a 250 dipendenti)	01/04/ 2017

CONTRATTO A TERMINE PER IL REINSERIMENTO T.D.R. (CCNL 23.2.17 ART.59 E ARTT.19--29 d.LGS.81/15) **nr.23**

solo con soggetti che alternativamente : (1) abbiano più di 40 anni di età (2) siano lavoratori disoccupati quelli che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato attività autonoma siano alla ricerca nuova occupazione ossia in possesso all'atto di stipula della DID rilasciata dal centro dell'impiego anche on line (3) siano lavoratori svantaggiati ai sensi del Decreto ML 20.3.2013 e smi

LIVELLO FINALE SPETTANTE PER LE MANSIONI PER IL CUI SVOLGIMENTO E' STATO SIGLATO IL T.D.	A. 1 Super Op.Sp.	A. 1 Op.Sp.	A. 2 Op.Q. 1 cat.	A. 3 Op.Q. 2 cat.	B. 1 Gerente Gestore Direttore	B. 2 cont.cass. autista comm.	B3S	B. 3 Aiuto Comm.
primo 50% della durata stabilita (2 liv.inf.)	1.619,61	1.483,34	1.405,52	1.405,52	1.456,79	1.409,40	1.336,56	1.336,56
	9,3619	8,5742	8,1244	8,1244	8,4208	8,1468	7,7258	7,7258
restante 50% della durata stabilita (1 liv.inf.)	1.729,14	1.619,61	1.483,34	1.405,52	1.496,36	1.456,79	1.409,40	1.336,56
	9,9950	9,3619	8,5742	8,1244	8,6495	8,4208	8,1468	7,7258
durata minima (n.b.non è previsto un limite minimo né nella legge né nel CCNL)	es.1 mese	es.1 mese	es.1 mese	es.1 mese	es.1 mese	es.1 mese	es.1 mese	es.1 mese
durata massima da ccnl comprensivi di proroghe e rinnovi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi

(1)periodo di prova come per livello finale (2) obbligatorio erogare 24 ore di formazione in ditta comprensive della formazione sicurezza per supporto chiedere a confartigianato formazione 0422.433.250 (3)periodo di comporto 70 gg per sommatoria di malattia (4)per il resto come TD normale (5)ove confermato in indeterminato il periodo di reinserimento si computa per anzianità aziendale es.scatti(6)no con soggetti che hanno già avuto un lavoro subordinato con il medesimo datore nei 12 mesi precedenti(7) limiti massimi = 2 T.D.R. per ditte da zero a 5 dipendenti indeterminati / apprendisti ; 3 T.D.R. aziende con più di 5 dipendenti indeterminati/apprendisti nel rispetto della regola generale per cui 1 TD ogni 2 indeterminati/apprendisti in forza

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PANIFICATORI ARTIGIANI E PMI

N.23

Assunti con art. 44 D.lgs. 81/2015 dal 25.6.15
Assunti con art.4 D.lgs.167/11 dal 1.12.13 al 24.6.15
Assunti con art.47 c.4 D.lgs.81 15 dal 14.4.2017

Valido anche per lavoratori con più di 29 anni se disoccupati e beneficiari di un trattamento di disoccupazione (si applica da subito la percentuale della retribuzione più alta prevista dalla tabella in riferimento al livello finale)

PFI E 23 QUALIFICHE SU 11 PROFILI FORMATIVI VEDI ALL.CCNL 24.1.08/27.4.10/19.11.2013
AL: 01/04/ 2017 **ERT SI EROGA DAL 37° MESE DI RAPPORTO**
PER QUALIFICAZIONE VEDERE SEMPRE IL CCNL ART.22 BIS DECLARATORIE DI CIASCUN LIVELLO QUI RIPORTATE A TITOLO SOLO ESEMPLIFICATIVO

1° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	DURATA MAX 60 MESI	%	retribuzione	err	i.s.art.33	totale	tot.mese	* ERT MESE	ERT ORARIO
A1S	1-->12	70	7,1407	0,00254	0,38346	7,5267	1.302,12	0	0
operaio specializzato provetto	13-->24	75	7,6507	0,00254	0,41085	8,0641	1.395,10	0	0
	25-->36	84	8,5688	0,00254	0,46015	9,0315	1.562,45	0	0
	37-->48	90	9,1809	0,00254	0,49302	9,6765	1.674,03	19,08	0,11029
	49-->60	100 *	9,8381	0,00254	0,52831	10,3689	1.793,82	20,45	0,11818
A1	1-->12	70	6,6384	0,00254	0,35631	6,9973	1.210,53	0	0
operaio specializzato	13-->24	75	7,1126	0,00254	0,38176	7,4969	1.296,97	0	0
caposquadra; impastatore; fornaio	25-->36	84	7,9661	0,00254	0,42757	8,3962	1.452,55	0	0
	37-->48	90	8,5351	0,00254	0,45812	8,9958	1.556,27	15,93	0,09208
	49-->60	100 *	9,1461	0,00254	0,49091	9,6395	1.667,64	17,07	0,09867
B1	1-->12	70	6,9912	0,00254	0,37302	7,3667	1.274,45	0	0
gerente,gestore,direttore	13-->24	75	7,4905	0,00254	0,39967	7,8928	1.365,45	0	0
	25-->36	84	8,3894	0,00254	0,44763	8,8396	1.529,25	0	0
2° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	**DURATA MAX 36 MESI**	**%**	**retribuzione**	**err**	**i.s.art.33**	**totale**	**tot.mese**	**MESE**	**ERT ORARIO**
A2	1-->12	70	6,2172	0,00254	0,33434	6,5541	1.133,86	0	0
operai qualificati 1^cat.	13->24	75	6,6613	0,00254	0,35822	7,0221	1.214,82	0	0
formatore ; aiuto impastatore ;aiuto fornaio	25-->36	88	7,8159	0,00254	0,42031	8,2388	1.425,31	0	0
	37-->42	93	8,2600	0,00254	0,44420	8,7068	1.506,27	13,76	0,07956
	43-->54	100 *	8,5657	0,00254	0,46064	9,0289	1.562,00	14,27	0,08251
B2	1-->12	70	5,7436	0,00254	0,30929	6,0554	1.047,58	0	0
magazziniere	13->24	75	6,1538	0,00254	0,33139	6,4877	1.122,38	0	0
contabile, cassiere,autista,commesso	25-->36	88	7,2205	0,00254	0,38883	7,6118	1.316,85	0	0
3° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	**DURATA MAX 48 MESI**	**%**	**retribuzione**	**err**	**i.s.art.33**	**ltr totale**	**tot.mese**	**MESE**	**ERT ORARIO**
A3	1-->12	70	5,6930	0,00254	0,30719	6,0027	1.038,47	0	0
operai qualificati 2^cat.	13-->18	75	6,0996	0,00254	0,32913	6,4313	1.112,62	0	0
aiuto formatore ; addetto ad attività varie	19-->36	95	7,7262	0,00254	0,41690	8,1456	1.409,20	0	0
	37-->48	100 *	7,8435	0,00254	0,42323	8,2693	1.430,58	10,90	0,06299
B3 SUPER	1-->12	70	5,5898	0,00254	0,30294	5,8953	1.019,89	0	0
collaboratore attività di vendita	13-->24	75	5,9891	0,00254	0,32458	6,3162	1.092,70	0	0
collaboratore preparazione prodotti	25->36	88	7,0272	0,00254	0,38084	7,4106	1.282,03	0	0
	37-->42	93	7,4265	0,00254	0,40248	7,8315	1.354,85	5,39	0,03118
	43-->48	95	7,5862	0,00254	0,41114	7,9998	1.383,97	5,51	0,03185
	49-->54	100 *	7,7013	0,00254	0,41738	8,1213	1.404,98	5,59	0,03233
4° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	**DURATA MAX 36 MESI**	**%**	**retribuzione**	**err**	**i.s.art.33**	**ltr totale**	**tot.mese**	**MESE**	**ERT ORARIO**
B3	1-->12	70	5,4074	0,00254	0,29360	5,7035	986,71	0	0
	13-->18	75	5,7936	0,00254	0,31457	6,1108	1.057,16	0	0
	19-->24	95	7,3386	0,00254	0,39845	7,7396	1.338,95	0	0
aiuto commesso , confezionatore	25-->36	100 *	7,4500	0,00254	0,40450	7,8571	1.359,27	0	0

NOTE : (*) la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello (1) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova non superiore a quello previsto per il livello finale (2) la malattia degli apprendisti è gestita come stabilito per la generalità dei lavoratori non apprendisti ai sensi dell'art.44 del ccnl e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Inps in materia (3) la durata del preavviso è analoga a quella prevista per il liv.di destinazione finale dal ccnl (4)recesso ai sensi del 2118 c.c. e art.2 co.1 let.m) : è stato chiarito che il periodo di preavviso decorre dal termine del periodo di apprendistato e non dal termine del periodo di formazione;durante il preavviso continua a trovare applicazione l'agevolazione contributiva prevista ; la malattia insorta durante il preavviso non lo sospende (5)si proroga la durata finale per malattia infortunio sospensione ebav cig deroga altra causa superiore a complessivi 60 giorni (sono utili porzioni di almeno 20gg di assenza) art.2 co.1 let.h D.lgs.167/11 (6) previsto apprendistato a tempo parziale senza riproporzionamento ore di formazione professionalizzante (restano 80 ore medie/annue) .

*** ERT : CCRL 14.4.17+12.5.17 PER EROGAZIONE VEDI NOTA SU TABELLA PRINCIPALE DAL 1.4.17 AL 30.6.19**

APPRENDISTATO DUALE PANIFICATORI ART.45 D.lgs 81/2015 nr.23

assunzioni da 1.9.2016: DGR Veneto 1050/2016 (ALLEGATO B); A.I. Artigiano Veneto del 1.9.16 finalizzate al conseguimento dei titoli di istruzione di cui sotto

I titoli di istruzione/qualificazioni per i quali si può procedere con l'assunzione sono quelli indicati nel repertorio nazionale (art.8 D.lgs.13/2013 e smi) nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche EQF

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ITS (LIV 5 EQF) soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni in possesso di diploma di istruzione di livello secondario già iscritti a percorsi ITS. **Durata: min 6 mesi - max durata ordinamentale del percorso**

LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE E A CICLO UNICO (LIV 6-7 EQF) soggetti di età compresa tra i 18 e 29 già iscritti ai predetti corsi di studio universitari. **Durata: min 6 mesi - max durata ordinamentale del percorso**

MASTER DI I° E II° LIVELLO (LIV 7-8 EQF)soggetti di età non superiore a 29 anni in possesso di: Laurea triennale per l'accesso a master di I° livello o Laurea magistrale e a ciclo unico per l'accesso al master di II° livello. **Durata: min 6 mesi - max durata ordinamentale del percorso**

DOTTORATO DI RICERCA (LIV 8 EQF) soggetti di età non superiore a 29 anni già in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico, già ammessi o inseriti ai corsi di dottorato di ricerca. **Durata: min 6 mesi - max durata ordinamentale del percorso**

ATTIVITA' DI RICERCA soggetti di età non superiore a 29 anni già in possesso di un titolo di studio universitario o iscritti ad un corso di studi universitario. **Durata: min 6 mesi - max 3 anni salvo proroga di un anno** per particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

E.R.R. erogato per importo orario intero	0,00254

**** la retribuzione dell'apprendista è calcolata in percentuale sul valore del livello finale in riferimento all' anno di effettiva presenza in azienda e in base alla durata massima prevista dallo specifico percorso formativo: 1° anno 80%; 2° anno 85%; 3° anno 90%; 4° anno 92%***

LIVELLO A2	**n.b. sono state esimplificati del gruppo A solo i livello A2 e A3 possono essere realizzate assunzioni per ogni altro livello finale**					**LIVELLO A3**	**n.b. sono state esimplificati del gruppo A solo i livello A2 e A3 possono essere realizzate assunzioni per ogni altro livello finale**				
MESI permanenza in azienda	**RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE**			**RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) 11***		**MESI permanenza in azienda**	**RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE**			**RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *11**	
	%*	**ora**	**mese**	**%**	**ora**		**%***	**ora**	**mese**	**%**	**ora**
1--->12	**80**	7,10793	**1229,67**	**10**	0,89072	**1--->12**	**80**	6,50881	**1126,02**	**10**	0,81583
13-->24	**85**	7,55202	**1306,50**	**10**	0,89072	**13-->24**	**85**	6,91545	**1196,37**	**10**	0,81583
25--->36	**90**	7,99610	**1383,33**	**10**	0,89072	**25--->36**	**90**	7,32209	**1266,72**	**10**	0,81583
37--->48	**92**	8,17374	**1414,06**	**10**	0,89072	**37--->48**	**92**	7,48475	**1294,86**	**10**	0,81583

LIVELLO B3S	**n.b. sono state esimplificati del gruppo B solo i livello B3 SUPER e B3 possono essere realizzate assunzioni per ogni altro livello finale**					**LIVELLO B3**	**n.b. sono state esimplificati del gruppo B solo i livello B3 SUPER e B3 possono essere realizzate assunzioni per ogni altro livello finale**				
MESI permanenza in azienda	**RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE**			**RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *11**		**MESI permanenza in azienda**	**RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE**			**RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) *11**	
	%*	**ora**	**mese**	**%**	**ora**		**%***	**ora**	**mese**	**%**	**ora**
1--->12	**80**	6,39089	**1105,62**	**10**	0,80109	**1--->12**	**80**	6,18243	**1069,56**	**10**	0,77503
13-->24	**85**	6,79016	**1174,70**	**10**	0,80109	**13-->24**	**85**	6,56867	**1136,38**	**10**	0,77503
25--->36	**90**	7,18943	**1243,77**	**10**	0,80109	**25--->36**	**90**	6,95491	**1203,20**	**10**	0,77503
37--->48	**92**	7,34914	**1271,40**	**10**	0,80109	**37--->48**	**92**	7,10941	**1229,93**	**10**	0,77503

NOTE: 1) *Necessaria stipula di specifico Protocollo tra azienda e Istituzione Formativa,* ***2)*** *neccessario PFI sottoscritto tra azienda,apprendista e istituzione formativa,* ***3)*** *necessario tutor aziendale che in collaborazione con il tutor formativo compila il dossier individuale dell'apprendista,* ***4*** *) per le ore di formazione esterna (scuola) sezione 4.2 del PFI non è dovuta la retribuzione,* ***5)*** *possibile prorogare di un anno con specifico aggiornamento del PFI nei casi previsti dalla DGR di riferimento.* ***6*** *) il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestati dall'istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento.* ***7)*** *RECESSO ALLA SCADENZA possibile nel rispetto del preavviso previsto per qualifica finale ai sensi art. 42 comma 4 d.lgs.81/2015* ***8)*** *Previdenza Fondo Solidarietà Veneto versamento obbligatorio di 250 euro nelle paghe di luglio o in quelle del mese in cui cessa il rapporto 9) prevista prestazione premiale EBAV a favore dell'apprendista modello D61 di importo pari a 300 euro per 1 primi 12 mesi di contratto, 400 euro al termine dei 24 mesi e 500 euro al termine dei 36 mesi; (10) prevista prestazione EBAV ove l'aziende per gestire formazione interna nel dialogo con la Scuola si affida a Confartigianto Formazione (0422/433250) modello A61 (11) maturazione ratei di ogni istituto diretto e differito solo su ore di lavoro (da indicare nel PFI sezione 4.3.)e mai sulle ore di formazione interna o esterna (12) sono le ore indicate nel PFI pt.4.1 per le quali la ditta deve versare l'aliquota contributiva Inps dovuta , la contribuzione dovuta a FSBA mentre non ha alcun effetto sugl i isituti diretti,indiretti,differiti di origine legale e/o contrattuale TFR compreso.*

Apprendisti Stagionali PANIFICATORI nr.23

assunti dal 25.6.15 ai sensi art.44 D.lgs.81/15 c. 5 e ccnl (fino al 24.6.15 D.lgs.167/11 art.4 c. 5)

AL: 01/04/ 2017 ERT SI EROGA DAL 37° MESE DI RAPPORTO

PER QUALIFICAZIONE VEDERE SEMPRE IL CCNL ART.22 BIS DECLARATORIE DI CIASCUN LIVELLO QUI RIPORTATE A TITOLO SOLO ESEMPLIFICATIVO * ERT

1° GRUPPO	DURATA		I.A.C.S.= indennita apprendisti cicli stagionali						MESE	ORARIO
QUALIFICAZIONE FINALE		%	retribuzione	err	i.s.art.33	I.A.C.S	totale	tot.mese	MESE	ORA
B1	1-->12	70	6,9912	0,00254	0,37302	0,34682	7,7136	1.334,45	0	0
	13-->24	75	7,4905	0,00254	0,39967	0,34682	8,2396	1.425,45	0	0
gerente,gestore,direttore	25-->36	84	8,3894	0,00254	0,44763	0,34682	9,1864	1.589,25	0	0

2° GRUPPO	DURATA		I.A.C.S.= indennita apprendisti cicli stagionali						MESE	ORARIO
QUALIFICAZIONE FINALE		%	retribuzione	err	i.s.art.33	I.A.C.S	totale	tot.mese	MESE	ORA
A2	1-->12	70	6,2172	0,00254	0,33434	0,34682	6,9009	1.193,86	0	0
	13->24	75	6,6613	0,00254	0,35822	0,34682	7,3689	1.274,82	0	0
operai qualificati 1^cat.	25-->36	88	7,8159	0,00254	0,42031	0,34682	8,5856	1.485,31	0	0
formatore ; aiuto impastatore ;aiuto fornaio	37-->42	93	8,2600	0,00254	0,44420	0,34682	9,0536	1.566,27	13,76	0,07956
	43-->54	100 *	8,5657	0,00254	0,46064	0,34682	9,37574	1.622,00	14,27	0,08251
B2	1-->12	70	5,7436	0,00254	0,30929	0,34682	6,4022	1.107,58	0	0
magazziniere	13->24	75	6,1538	0,00254	0,33139	0,34682	6,8346	1.182,38	0	0
contabile, cassiere,autista,commesso	25-->36	88	7,2205	0,00254	0,38883	0,34682	7,9587	1.376,85	0	0

3° GRUPPO	DURATA		I.A.C.S.= indennita apprendisti cicli stagionali						MESE	ORARIO
QUALIFICAZIONE FINALE		%	retribuzione	err	i.s.art.33	I.A.C.S	totale	tot.mese	MESE	ORA
A3	1-->12	70	5,6930	0,00254	0,30719	0,34682	6,3495	1.098,47	0	0
	13-->18	75	6,0996	0,00254	0,32913	0,34682	6,7781	1.172,62	0	0
operai qualificati 2^cat.	19-->36	95	7,7262	0,00254	0,41690	0,34682	8,4925	1.469,20	0	0
aiuto formatore ; addetto ad attività varie	37-->48	100 *	7,8435	0,00254	0,42323	0,34682	8,6161	1.490,58		
B3 SUPER	1-->12	70	5,5898	0,00254	0,30294	0,34682	6,2421	1.079,89	0	0
collaboratore attività di vendita	13-->24	75	5,9891	0,00254	0,32458	0,34682	6,6630	1.152,70	0	0
collaboratore preparazione prodotti	25->36	88	7,0272	0,00254	0,38084	0,34682	7,7574	1.342,03	0	0
	37-->42	93	7,4265	0,00254	0,40248	0,34682	8,1783	1.414,85	5,39	0,03118
	43-->48	95	7,5862	0,00254	0,41114	0,34682	8,34666	1.443,97	5,51	0,0318497
	49-->54	100 *	7,7013	0,00254	0,41738	0,34682	8,46807	1.464,98	5,59	0,03233

4° GRUPPO	DURATA		I.A.C.S.= indennita apprendisti cicli stagionali						MESE	ORARIO
QUALIFICAZIONE FINALE		%	retribuzione	err	i.s.art.33	I.A.C.S	totale	tot.mese	MESE	ORA
B3	1-->12	70	5,6930	0,00254	0,29360	0,34682	6,3359	1.096,12	0	0
	13-->18	75	6,0996	0,00254	0,31457	0,34682	6,7636	1.170,10	0	0
	19-->24	95	7,7262	0,00254	0,39845	0,34682	8,4740	1.466,00	0	0
aiuto commesso , confezionatore	25-->36	100 *	7,8435	0,00254	0,40450	0,34682	8,5973	1.487,34	0	0

ERT : CCRL 14.4.17+12.5.17 PER EROGAZIONE VEDI NOTA SU TABELLA PRINCIPALE DAL 1.4.17 AL 30.6.19 + (1) si intendono qui recuperate tutte le note previste per il professionalizzante non stagionale (2) ferma la durata massima prevista per il livello finale nella lettera d'assunzione possono essere previste porzioni di prestazione a tempo determinato di almeno 14 settimane (stagionalità minima) anche non continuative in un periodo massimo di 12 mesi 3) per durate di apprendistato inferiori a 42 mesi (circa 182 settimane) l'ultima stagionalità deve essera avviata entro 48 mesi (4)per durate di apprendistato superiori a 42 mesi (circa 182 settimane) l'ultima stagionalità deve essera avviata entro 60 mesi (5) periodo di prova ridotto del 70 % (6) durata formazione professionale (80 ore annue va riproporzionata all'effettiva durata di ogni singola porzione di apprendistato stagionale (6) ERT dal 37° mese alle condizioni del CCRL 14.4.17 art.21.1 (7) nella lettera di assunzione di ogni singolo ciclo stagionale inserite i riferimenti di legge e articolo CCNL che legittima i cicli stagionali e indicare stessi riferimenti nel campo note di COVeneto

01/03/2017 NUOVI MINIMI -AUMENTO
06/03/2017 VERBALE INTEGRATIVO CON TABELLE
01/04/2017 Decorrenza del CCRL del 14.4.2017
01/04/2017 Decorre voce retributiva ERT
Decorrenza versamento mensile quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare
confermata cancellazzione per tutti delle condizioni migliorative ccpl tv ascom 31.10.1994
14/04/2017 sottoscrizione ccrl veneto
apprendistato over 29
superamento td
PTOS
Flessibilità
cessa elemento retributivo provinciale CCPL 1994
Cessa coefficiente G.N.190 ccpl1994
01/05/2017 una tantum ccnl 1^ rata
variazione versamenti ebav di secondo livello
12/05/2017 protocollo aggiuntivo al ccrl 14.4.17 chiarimenti ERT/ecc.
01/07/2017 erogazione prima tranche una tantum retributiva ccrl del 14.4.17
erogazione una tantum previdenziale ccrl del 14.4.17
01/01/2018 NUOVI MINIMI -AUMENTO
01/03/2018 erogazione seconda tranche una tantum retributiva ccrl del 14.4.17
01/04/2018 MATERNITA' OBBLIGATORIA: l'importo orario dell'ert ai fini del computo
sarà elevato al 100% (da 1.4.17 al 31.3.2018 50%)
01/05/2018 una tantum ccnl 2^ rata
01/12/2018 NUOVI MINIMI -AUMENTO
31/12/2018 SCADENZA CCNL 23.2.2017
30/06/2019 SCADENZA CCRL DEL 14.4.2017
01/07/2019 cessa erogazione ERT
cessa versamento mensile quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare

Confartigianato
IMPRESE MARCA TREVIGIANA

Piazza delle Istituzioni, 34/a - 31100 TREVISO - Tel. 0422.433300 - Fax 0422.433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it www.confartigianatomarcatrevigiana.it

ASOLOMONTEBELLUNA

SEDE LEGALE ASOLO
Via Strada Muson, 2/b
31011 ASOLO
Tel. 0423.5277 - Fax 0423.524138
info@am.confart.tv
www.confartigianatoasolomontebelluna.it

UFFICI A:

SEDE DI MONTEBELLUNA
Via G. di Vittorio, 1 - 31044 MONTEBELLUNA - Tel. 0423.2841 - Fax 0423.601170
CAVASO DEL TOMBA - Via S. Pio X, 8 - Tel. 0423.543084 - Fax 0423.543011
CORNUDA - P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 17 - Tel. 0423.83636 - Fax 0423.83575
CRESPANO - Via S. Antonio, 4 - Tel. 0423.930430 - Fax 0423.930361
GIAVERA - Piazza U. Bacilieri, 18/2 - Tel. 0422.776792 - Fax 0422.775045
S. ZENONE - Via G. Marconi, 17 - Tel. 0423.968398 - Fax 0423.969640
TREVIGNANO - FALZÈ - Via Mazzini, 35 - Tel. 0423.671211 - Fax 0423.671200
VALDOBBIADENE - Via Centro La Filanda, 13 - Tel. 0423.527891 - Fax 0423.972411

CASTELFRANCO VENETO

Borgo Treviso, 164/e
31033 CASTELFRANCO VENETO
Tel. 0423.7317 - Fax 0423.770343
info@cf.confart.tv
www.confartigianatocastelfranco.it

UFFICI A:

LORIA - Via Roma, 62 -Tel. 0423.456227 - Fax 0423.770651
RESANA - Piazza De Gasperi, 34 - Tel. 0423.715120 - Fax 0423.770652
RIESE PIO X - Via Giorgione, 16/A - Tel. 0423.750230 - Fax 0423.770653
VEDELAGO - Via F. Crispi, 17 - Tel. 0423.401020 - Fax 0423.770654

CONEGLIANO

Viale Italia, 259
31015 CONEGLIANO
Tel. 0438.3641 - Fax 0438.364256
info@co.artigianato.org
www.confartigianatoservizi.com

UFFICI A:

GAIARINE - Via Vizza, 49 - Tel. 0434.758675 - Fax 0438.364275
GODEGA S. URBANO - Via Nazionale, 8/II int.2 - Tel. e Fax 0438.364280
PIEVE DI SOLIGO - Via Mira, 20/9 - Tel. e Fax 0438.364295
SUSEGANA-PONTE DELLA PRIULA - Via IV Novembre,111/A - Tel. 0438.445423 - Fax 0438.364285

ODERZO-MOTTA

Via dei Mosaici, 8
31046 ODERZO
Tel. 0422.2071 - Fax 0422.207299
info@confartigianatoservizi.it
www.confartigianatoservizi.it

UFFICI A:

MOTTA DI LIVENZA - Viale Stazione, 11 - Tel. 0422.207225- Fax 0422.207236

TREVISO

Via Rosa Zalivani, 2
31100 TREVISO
Tel. 0422.2111 - Fax 0422.582460
info.tv@artigianonline.it
www.artigianonline.it

UFFICI A:

MOGLIANO VENETO - Via degli Alpini, 4/2 - Tel. 041.5900644 - Fax 041.5935056
PAESE - Vicolo Verdi, 3 - Tel. 0422.450179 - Fax 0422.458770
S. BIAGIO DI C. - Via Postumia Centro, 130 - Tel. 0422.796248 - Fax 0422.797763
VILLORBA - Vicolo 3 Cime, 24/2-3 Località Venturali - Tel. 0422.92781 - Fax 0422.920059

VITTORIO VENETO

Via Leonardo Da Vinci, 68
31029 VITTORIO VENETO
Tel. 0438.553582 - Fax 0438.946668
info@vv.confart.tv
www.confartigianatovittorioveneto.it

UFFICI A:

CORDIGNANO - Via G. Leopardi, 15 - Tel. 0438.999078 - Fax 0438.779976
FOLLINA - Piazza IV Novembre, 20 - Tel. 0438.971746 - Fax 0438.974672
TARZO - Piazza IV Novembre, 9 - Tel. 0438.586502 - Fax 0438.587092

Periodico di informazione della Confartigianato Imprese Marca Trevigiana
Editore: Confartigianato Marca Trevigiana Promozione Srl, società unipersonale
Direzione, Redazione e Amministrazione: Piazza delle Istituzioni 34/a, 31100 Treviso, Tel. 0422.433300, Fax 0422.433330
Direttore responsabile: Vendemiano Sartor - **Vice Direttore:** Maurizio Venturino
Stampa: Tipografia Italprint di Treviso - Registrazione Tribunale di Treviso N. 954